

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

360^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	MORO (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i> <i>dip.</i>)	Pag. 11 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	4	PASQUINI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), <i>relatore</i>	11 e <i>passim</i>
INTERPELLANZE		MARONGIU, <i>sottosegretario di Stato per le fi-</i> <i>nanze</i>	12 e <i>passim</i>
Per lo svolgimento:		* AZZOLLINI (<i>Forza Italia</i>)	15 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	4	GUBERT (<i>CDU-CDR-NI</i>)	23 e <i>passim</i>
* NOVI (<i>Forza Italia</i>)	4	SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i> <i>dip.</i>)	28 e <i>passim</i>
AYALA, <i>sottosegretario di Stato per la grazia</i> <i>e giustizia</i>	4	MONTELEONE (<i>AN</i>)	33, 57
DISEGNI DI LEGGE		PASTORE (<i>Forza Italia</i>)	37, 54, 56
Seguito della discussione:		POLIDORO (<i>PPI</i>)	56
(1286) <i>Disposizioni in materia di statuto dei</i> <i>diritti del contribuente</i>		BIASCO (<i>CCD-CDL</i>)	59
(619) COSTA. – <i>Carta dei diritti del contri-</i> <i>buyente</i>		* ALBERTINI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	61
Approvazione, con modificazioni, del dise- gno di legge n. 1286:		THALER AUSSERHOFER (<i>Misto</i>)	62
ROSSI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i> <i>dip.</i>)	7 e <i>passim</i>	BONAVITA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	65
		Votazioni nominali con scrutinio simul- taneo	7 e <i>passim</i>
		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 APRILE 1998	69
		ALLEGATO	
		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	70

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione di relazioni	Pag. 79
Rimessione all'Assemblea	79

GOVERNO

Trasmissione di documenti	79
-------------------------------------	----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione	79
--	----

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di documenti	Pag. 80
-------------------------------------	---------

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	80, 81
Ritiro di interrogazioni	106

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, De Martino Francesco, Fanfani, Ferrante, Figurelli, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Masullo, Pagano, Pettinato, Pizzinato, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cioni, Corrao, Cusimano, De Carolis, Lorenzi, Lauricella, Martelli, Rizzi, Squarcialupi, Turini e Volcic, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, a Madrid, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Carella e Tomassini, a Pechino, per partecipare alle giornate sanitarie italo-cinesi.

Ove non presenti alla seduta, non sono computati ai fini del numero legale i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, vorrei chiedere al sottosegretario senatore Ayala di far sì che il Governo venga quanto prima in Aula a rispondere alla interpellanza 2-00536, da me depositata oggi, relativa a quanto sta avvenendo a Napoli.

Il procuratore Cordova è sottoposto ad un assedio da parte degli avvocati vicini al sindaco Bassolino – l'avvocato Brigante e l'avvocato Botti – che, con un *dossier* quanto mai avventuroso e confuso, cercano di provocare una condizione di incompatibilità ambientale per far sì che un procuratore indipendente sia costretto a lasciare la città. Questo avviene in un momento in cui ben 250 – dico, 250 – investigatori di prim'ordine appartenenti al ROS, al GICO e alla Criminalpol sono stati neutralizzati e messi nelle condizioni di non lavorare.

Penso che il Governo – colgo l'occasione della presenza del senatore Ayala qui in Aula – debba venire di fronte all'Assemblea a spiegare che cosa sta avvenendo a Napoli e perchè il Ministro di grazia e giustizia permette che un procuratore indipendente sia letteralmente aggredito da un manipolo di avvocati, che vogliono bloccare il suo lavoro inquirente nonchè quello di un altro magistrato, il dottor Arcibaldo Miller, relativamente alle inchieste sull'affare BOC, la svendita dell'aeroporto di Capodichino e i lavori concessi in subappalto alla camorra in quel di Bagnoli, inchieste che creano problemi all'amministrazione di sinistra che tuttora governa la città.

PRESIDENTE. Prego il sottosegretario Ayala di farsi carico di questa sollecitazione nei confronti del Governo, e ovviamente del Ministro titolare, in modo che si possa rispondere tempestivamente ai quesiti posti dal senatore Novi.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Certamente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

(619) COSTA. – Carta dei diritti del contribuente

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1286

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1286, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta del 21 aprile ha avuto inizio l'esame degli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, il cui testo è il seguente:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela del diritto
al rimborso dei crediti d'imposta)*

1. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare ai contribuenti i crediti d'imposta, aumentati dell'interesse del 6 per cento, decorrente dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, entro il termine perentorio di 18 mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

2. Per i rimborsi effettuati oltre il predetto termine, sono dovuti al contribuente per l'ulteriore ritardo interessi di mora nella misura semestrale del 12 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono previste sanzioni a carico del personale degli uffici dell'amministrazione finanziaria, responsabili dei mancati rimborsi dei crediti d'imposta entro il termine perentorio di cui al comma precedente.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai crediti maturati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Compensazione fra crediti e debiti d'imposta)

1. Per le imposte per le quali è prevista una dichiarazione unica, è consentito effettuare in sede di dichiarazione la compensazione fra i crediti ed i debiti relativi alle stesse.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.2

ROSSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di tassazione una-tantum)

1. Le tasse o i tributi istituiti *una-tantum*, per particolari esigenze contingenti, non possono essere prorogate oltre il periodo fissato dalla legge istitutiva e non possono essere riproposti.

2. Le tasse *una-tantum*, introdotte allo scopo di raggiungere un determinato obiettivo, devono essere restituite obbligatoriamente ai contribuenti, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Alla restituzione si provvede tramite rimborso diretto oppure attribuendo al contribuente un credito d'imposta da utilizzare in occasione della dichiarazione dei redditi. La scelta della forma del rimborso è effettuata dal contribuente stesso».

3.0.4

ROSSI

Riprendiamo con le votazioni a partire dall'emendamento 3.0.1 del senatore Rossi, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Poichè però la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico a seguito del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, e non sono ancora trascorsi i 20 minuti dal preavviso, sospendo la seduta fino alle ore 16,57.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,57).

Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 3.0.1, sul quale, come è già stato ricordato, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Rossi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Sto attendendo un po' più di tempo del dovuto prima di proclamare i risultati, dal momento che si tratta della prima votazione della seduta pomeridiana di oggi e, pertanto, dobbiamo dar tempo ai colleghi di prendere posto.

Vi voglio avvertire fin da ora, però, che successivamente vi saranno altre votazioni con il procedimento elettronico, per le quali non si disporrà di tutto questo tempo.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	149
Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	27
Contrari	121

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, esprimiamo voto favorevole sull'emendamento 3.0.2, in quanto riteniamo giusto garantire la compensazione fra i crediti ed i debiti tributari a tutti i soggetti anche per anni diversi.

Non comprendiamo l'ostilità manifestata dal Governo e dal relatore nel non volere accogliere un simile principio generale, che va al di là di quanto già eventualmente previsto nelle specifiche leggi che istituiscono i rispettivi tributi.

Se si tratta di una questione di forma, possiamo eventualmente studiare insieme un nuovo testo per l'emendamento che sia gradito al Governo; se non si vuole invece recepire il principio, che si dica almeno il perchè; se, ancora, si ritiene di trattarlo in altri provvedimenti, che si dica in quali e quando. Diversamente stiamo approvando uno statuto dei diritti del contribuente che non comprendiamo quali principi sancisca, considerato che vengono ignorati principi primari, come quello in esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Rossi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	149
Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	24
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, si sappia che non volere disciplinare le imposte *una tantum* significa lasciare al legislatore la possibilità di vanificare gli altri principi statuiti nel provvedimento in esame quali, per

esempio, quelli relativi al divieto dell'utilizzo del decreto-legge o alla decorrenza di applicazione dei tributi.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sull'emendamento 3.0.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Rossi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	161
Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	34
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)

1. L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Informazione del contribuente)

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonchè ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, vengono definiti i termini e le modalità di diffusione delle circolari e delle risoluzioni emanate oltre alle altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «ufficio impositore», aggiungere le seguenti: «e mediante collegamento internet».

5.1

ROSSI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve, altresì, assumere idonee iniziative di informazione elettronica, quali internet, tali da consentire aggiornamenti in tempi reale, mettendo tale informazione elettronica gratuitamente a disposizione dei contribuenti».

5.2

ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «tempestivamente e con i mezzi idonei» con le seguenti: «sei mesi prima e con mezzi di informazione diffusa».

5.10

MORO, ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «mezzi idonei», inserire le seguenti: «, compreso il collegamento via internet,».

5.3

ROSSI

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

5.11

ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Signor Presidente, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 si danno per illustrati.

MORO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5.10 e 5.11.

Per quanto riguarda il primo emendamento proponiamo di sostituire al comma 2 dell'articolo 5 le parole: «tempestivamente e con i mezzi idonei» con le seguenti: «sei mesi prima e con mezzi di informazione diffusa»; questo perchè non si comprende cosa si intende indicare con la dizione «mezzi idonei».

Per quanto riguarda l'emendamento 5.11, non vogliamo che vengano precisati con un regolamento determinati poteri, perchè tante volte i decreti e i regolamenti sono peggio delle leggi. Per tale ragione, chiediamo la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 5 concerne l'informazione del contribuente.

L'emendamento 5.1 prevede di diffondere informazioni mediante collegamento internet. Su tale proposta modificativa esprimo parere contrario, perchè la strumentazione tecnologica con la quale in futuro potrà essere informato il contribuente credo non possa essere sancita da una legge: essa infatti si deve adeguare ai continui aggiornamenti che appunto in campo scientifico e tecnologico potranno intervenire.

Quindi, lo ripeto, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1; ed eguale parere negativo esprimo sull'emendamento 5.2 per lo stesso motivo.

Anche sull'emendamento 5.10 esprimo parere negativo, perchè «sei mesi prima» costituisce un termine troppo impegnativo per l'amministrazione finanziaria.

L'emendamento 5.3 tende ad inserire le parole: «compreso il collegamento via internet». Anche su di esso esprimo parere contrario per i motivi già esposti in precedenza.

Esprimo parere egualmente contrario sull'emendamento 5.11 che tende a sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5. Tale parere contrario è motivato dal fatto che non è possibile togliere il potere al Ministro delle finanze di emanare disposizioni circa «i termini e le modalità di diffusione delle circolari e delle risoluzioni emanate».

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. L'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati provenienti dalla amministrazione finanziaria deve essere comunque garantita. Nulla è innovato rispetto alla disciplina della notificazione degli atti tributari. Gli atti che devono essere scritti con mezzi informatici o meccanici sono comunque comunicati all'ultimo indirizzo conosciuto dall'amministrazione anche a mezzo del servizio postale e in ogni caso con modalità idonee a garantire che il contenuto di essi non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione richiedendogli

di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria invita il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi indicati nel comma 1, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'amministrazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e dai concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;».

6.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «all'ultimo indirizzo conosciuto dall'amministrazione», con le altre: «all'ultimo domicilio fiscale del contribuente».

6.2

ROSSI, MORO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «del servizio postale» inserire le seguenti: «o trasmesso via fax su richiesta del contribuente».

6.10

MORO, ROSSI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Su richiesta del contribuente, la notificazione e comunicazione degli atti tributari possono essere validamente eseguite con mezzi telematici».

6.3 AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «L'amministrazione informa» con le altre: «L'amministrazione deve informare».

6.4 ALBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «messi a disposizione del» con le seguenti: «inviati al».

6.11 MORO, ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente.

«4-bis. Il contribuente ha diritto alla tutela delle informazioni relative alla sua posizione fiscale».

6.5 AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «l'amministrazione finanziaria invita il contribuente» con le altre: «l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente».

6.6 ALBERTINI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di irrogazione di sanzioni, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente l'eventuale irregolarità commessa al fine di consentirgli di fornire spiegazioni entro un termine perentorio di quindici giorni».

6.12 MORO, ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel caso di ricorso collettivo avverso ruoli notificati per i medesimi presupposti nei confronti di più contribuenti, la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze deve disporre d'ufficio la sospensione della riscossione fino alla data della pubblicazione della sentenza definitiva».

6.13 ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signor Presidente, illustrerò sia gli emendamenti di cui sono primo firmatario, sia gli emendamenti di cui sono secondo firmatario, tutti presentati insieme al collega Rossi.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, noi vorremmo aggiungere al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6, dopo le parole: «dall'amministrazione finanziaria» le seguenti: «e dai concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;» in maniera da avere una platea più larga di possibilità.

Con l'emendamento 6.2 intendiamo suggerire che le comunicazioni debbono essere recapitate «all'ultimo domicilio fiscale del contribuente».

Con l'emendamento 6.10, vorremmo che le comunicazioni poste a conoscenza del contribuente possano essergli trasmesse, su sua richiesta, anche via *fax*.

Non comprendo come mai, anche poc'anzi, il relatore si sia opposto all'utilizzo dei mezzi di comunicazione che ormai fanno parte del patrimonio comune della società civile, quali internet, fax e altri ancora. Non si capisce perchè su tante cose l'amministrazione voglia essere all'avanguardia, e invece quando da parte nostra si avanza la proposta di poter utilizzare strumenti idonei ci venga opposto un netto rifiuto.

L'emendamento 6.11 si illustra da sè. L'emendamento 6.12 ha la specificazione che riteniamo più congrua rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere. È una chiarezza che desideriamo apportare a questo articolo.

Con l'emendamento 6.13 si tende a far sì che, in caso di ricorso collettivo avverso ruoli notificati per i medesimi presupposti nei confronti di più contribuenti, la direzione generale delle entrate del Ministero delle finanze disponga di ufficio la sospensione della riscossione. È anche questa una tutela e, visto che stiamo parlando di un provvedimento che tende a dare certezze al contribuente italiano, non vediamo come mai norme di questo genere trovino sistematicamente la contrarietà del relatore e del Governo.

* AZZOLLINI. L'emendamento 6.3 consiste sostanzialmente nella richiesta di adeguare degli strumenti di notificazione e comunicazione degli atti tributari alle attuali possibilità tecnologiche.

L'emendamento 6.5 mi sembra, invece, possa costituire un utile chiarimento della posizione del contribuente in relazione alle informazioni relative alle sue posizioni fiscali. All'interno dell'articolo 6 questa posizione non è chiarita; d'altra parte, mi sembra che questo emendamento ben si inquadri in tutta la tematica relativa alla *privacy* che ha già adeguata protezione in altri rami dell'ordinamento e che ci sembra opportuno dover proteggere anche in campo tributario.

ALBERTINI. Signor Presidente, gli emendamenti 6.4 e 6.6 si illustrano da soli.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 6 riguarda la conoscenza degli atti e la semplificazione. Esprimo parere negativo sull'emendamento 6.1 poichè il provvedimento in esame riguarda l'amministrazione finanziaria e solo in altri provvedimenti che riguardino i concessionari della riscossione, una norma del genere potrebbe trovare applicazione. Esprimo sempre parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.10 (quindi, alla trasmissione via su richiesta del contribuente). Parere contrario anche sull'emendamento 6.3, perchè più o meno ricorda l'emendamento precedente. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 6.4 e contrario sull'emendamento 6.11.

Sull'emendamento 6.5, pur essendo d'accordo nel merito, esprimo parere negativo perchè ritengo che la normativa da esso prevista rientri nella legislazione che riguarda in modo specifico la tutela della *privacy* e quindi non credo che vada inserita nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente. Esprimo poi parere positivo sull'emendamento 6.6 e negativo sull'emendamento 6.12 perchè, esistendo già un regime sanzionatorio e l'accertamento con adesione che precisano molto bene queste procedure, non si può caricare di adempimenti ulteriori l'amministrazione finanziaria.

Esprimo infine parere contrario all'emendamento 6.13.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 6.4 e 6.6 e contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il parere del Governo è quindi coerente con quello del relatore.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, prendo la parola per richiedere un voto favorevole dell'Aula su questo emendamento sulla base di una considerazione semplice. Ho appreso con soddisfazione che il relatore condivide nel merito l'emendamento. Ritengo che lo si debba votare favorevolmente perchè il carattere del disegno di legge in esame, le cui norme assumono valenza di principi generali dell'ordinamento, darebbe alla tutela del contribuente una posizione rafforzata nell'ordinamento. Mi pare quindi corretto chiedere all'Aula un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Albertini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Albertini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.13 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Chiarezza e motivazione degli atti)

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla motivazione dei provvedimenti amministrativi. Se la motivazione di un atto risulta da un altro atto in esso richiamato ma non notificato o comunicato al contribuente, alla notificazione o comunicazione dell'atto deve essere indicato e reso disponibile al contribuente anche l'atto cui esso si richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa, cui è possibile ricorrere, in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «relativo alla motivazione dei provvedimenti amministrativi», con le altre: «concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione».

7.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «reso disponibile» con la seguente: «notificato».

7.10

MORO, ROSSI

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria», aggiungere le seguenti: «e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

7.2

ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 7.1 e contrario agli emendamenti 7.10 e 7.2.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 7.1 e contrario agli emendamenti 7.10 e 7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Rossi e Moro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. Il contribuente che effettua presso gli uffici postali il versamento delle imposte nei termini prescritti non è tenuto in alcun caso al pagamento di interessi. Nel caso in cui l'avviso di mora non è preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento il contribuente ha sempre a di-

sposizione il termine di sedici giorni per effettuare il pagamento delle imposte senza interessi di mora.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorchè stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tra tutte le posizioni debitorie e creditorie».

8.1

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Sopprimere il comma 2.

8.10a

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I termini stabiliti per il versamento di imposte e tasse devono interdersi unificati per qualsiasi forma di pagamento utilizzata. Il contribuente non è tenuto al pagamento di eventuali interessi o sanzione comunque denominata, se il versamento viene erroneamente effettuato presso un ufficio, sezione di tesoreria o concessionario della riscossione incompetente o in forma non corretta.

2-bis. I termini per il pagamento della prima o unica rata del ruolo sono fissati in 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento per i crediti erariali e in 30 giorni per i crediti non erariali.

2-ter. I termini per il pagamento dell'avviso di mora sono stabiliti in dieci giorni in caso di precedente notificazione della cartella dei pagamenti, in 60 giorni e senza pagamento degli interessi di mora, comprese le spese di qualsiasi natura, in caso di mancata notifica della cartella per il credito erariale e 30 giorni per i crediti non erariali.»

8.2

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «uffici postali», con le seguenti: «qualsiasi ente abilitato alla riscossione».

8.11a

MORO, ROSSI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I termini per il pagamento della prima o unica rata del ruolo sono fissati in sessanta giorni dalla data della notifica delle cartella di pagamento per i crediti erariali ed in trenta giorni per i crediti non erariali. I termini per il pagamento dell'avviso di mora sono stabiliti in dieci giorni in caso di precedente notificazione della cartella dei pagamenti, in sessanta giorni, senza pagamento di interessi di mora, comprese le spese di qualsiasi natura, in caso di mancata notifica della cartella per i crediti erariali e trenta giorni per i crediti non erariali».

8.3

ROSSI, MORO

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «sedici giorni», con le altre: «trenta giorni».

8.4

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «sedici giorni» con le altre: «trenta giorni».

8.5

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. L'applicazione di interessi di mora, l'irrogazione di sanzioni e penalità non conseguenti a mancati versamenti per dolo o colpa gravi del contribuente, non può complessivamente superare il saggio di interesse previsto dalle normative vigenti in tema di reato di usura».

8.6

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «nè prorogare», conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione dei termini non può essere prorogata».

8.7

ROSSI, MORO

Al comma 3, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «, nonchè le conseguenti disposizioni modificative delle norme relative ai termini per la formazione e l'invio dei ruoli alla direzione regionale delle entrate, la ripartizione delle imposte in rate e la consegna dei ruoli ai concessionari della riscossione».

8.8

ROSSI, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

8.12a

MORO, ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente.

«5-bis. La piena esecutorietà dei provvedimenti di riscossione coattiva deve essere condizionata alla definitività del rapporto tributario. Fino alla definizione del rapporto, l'amministrazione finanziaria può chiedere che il contribuente presti idonea fideiussione».

8.9

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nessun soggetto può essere assoggettato ad obbligazioni tributarie ed a sanzioni per eventi verificatisi nella sfera patrimoniale altrui o a causa di comportamenti altrui».

8.10

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni tributarie complessivamente operanti nel territorio della Repubblica non possono comportare pagamenti di imposte dirette, a qualsiasi titolo, che eccedano il 50 per cento del reddito del contribuente nell'anno di riferimento. Le eventuali imposte straordinarie sul patrimonio non possono eccedere il 50 per cento del reddito annuo ricavato da ciascun cespite patrimoniale colpito da imposta. In nessun caso per effetto di imposizione tributaria diretta sul patrimonio il reddito disponibile nell'anno di riferimento per il contribuente può risultare inferiore a quello minimo definito ai fini delle politiche sociali, tenuto conto dei carichi di famiglia».

8.11

GUBERT

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nelle sentenze del contenzioso tributario le spese di procedura sono obbligatoriamente a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale le spese vengono poste a carico proporzionalmente alla soccombenza medesima».

8.12

GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 – come di tutta evidenza – estende il principio positivamente sancito di estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione a tutte le posizioni debitorie e creditorie del contribuente. Se possibile, esso va incontro alla tanto declamata posizione del ministro Visco tesa alla semplificazione degli adempimenti per il contribuente: questa sarebbe una buona via per aiutare lo sforzo (finora non ben riuscito) del Ministro delle finanze.

L'emendamento 8.4 si illustra da sè.

L'emendamento 8.6 rappresenta un tentativo di introdurre un principio generale di mitigazione delle sanzioni e delle penalità in casi particolari, e più precisamente quando la disattenzione o la disobbedienza all'obbligazione tributaria non sia attribuibile al dolo o alla colpa grave del contribuente: è un tentativo di mitigare pene che talvolta assumono un vero e proprio carattere vessatorio.

L'emendamento 8.9 ci sembra essenziale per introdurre un principio di equità nei confronti del contribuente. Siccome conosciamo bene i tempi lunghi per i rimborsi, ci pare corretto che... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) ... l'esecutività dell'obbligazione tributaria nei confronti del contribuente si determini soltanto quando il rapporto tributario è stato definitivamente accertato. Questa norma, anche per come è formulata, ci pare di buon senso, perchè nel contempo prevediamo la tutela delle ragioni del fisco con la possibilità che l'amministrazione finanziaria chieda al contribuente un'idonea fideiussione: si tratta, in sostanza, di determinare una chiara tutela delle ragioni del fisco senza produrre inutili vessazioni sul contribuente.

Per quanto concerne l'emendamento 8.10, sottolineo che tende ad eliminare dei riflessi pesanti che possono interessare un contribuente ignaro a causa del comportamento di altri contribuenti: questo, per esempio, avviene in materia di successioni ed è piuttosto frequente nel caso di altre imposte indirette; si ha il caso, talvolta, che contribuenti che hanno regolarmente adempiuto alla propria obbligazione tributaria siano costretti a pagare pesanti sanzioni per colpa del comportamento altrui. Per un principio di civiltà giuridica, riteniamo che questa norma possa essere cassata con l'approvazione del nostro emendamento.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo dà per illustrato l'emendamento 8.10a.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

MORO. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 8.11a e do per illustrato l'emendamento 8.12a.

GUBERT. Signor Presidente, questo disegno di legge si intitola: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; l'articolo 8 si intitola: «Tutela dell'integrità patrimoniale». Inoltre, si è orientati ormai a

ritenere che i compiti dello Stato e degli enti pubblici in generale siano di sussidiarietà rispetto alla sfera dell'agire privato e sociale informale. Mi domando se questi tre obiettivi – tutela del contribuente, del suo patrimonio e della sua libertà – siano effettivamente raggiunti qualora non sia posto alcun limite al prelievo fiscale. Io credo che non sia pensabile assumere a priori che lo Stato possa prelevare quote rilevanti del reddito e del patrimonio dei cittadini, senza rischiare di ledere i diritti fondamentali dei cittadini.

Allora, l'emendamento 8.11 stabilisce che almeno la metà del reddito del contribuente per ciascun anno resti nelle mani di chi lo produce e poi stabilisce che le eventuali imposte sul patrimonio non possano eccedere la metà del reddito che si ricava dallo stesso, pena assumere un significato espropriativo del patrimonio medesimo e non quello di una contribuzione comprensibile da parte del cittadino.

Io condivido lo spirito della legge in esame, o gran parte di esso, però a mio avviso manca uno dei requisiti fondamentali, che è quello di porre un limite alle pretese dello Stato nei confronti del cittadino. La storia dello Stato moderno, e anche in precedenza, è sempre stata basata sui rapporti tra Stato e cittadino, spesso centrati sulla quantità e sopportabilità del prelievo legittimo da parte del primo nei confronti del secondo. Io credo che emanare una legge senza stabilire alcun limite a tale prelievo – ripeto – sia una grave carenza del testo in esame.

Il secondo emendamento, l'8.12, è invece motivato da alcune segnalazioni che mi sono giunte. Io non sono un commercialista, nè un avvocato, nè un esperto di diritto; però da parte di questi operatori mi si dice che, quando il ricorrente perde nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato in caso di ricorso tributario, normalmente il giudice addebita – come è giusto – le spese alla parte soccombente, mentre quando è l'Amministrazione finanziaria a soccombere molto frequentemente il giudice dispone la compensazione delle spese, per cui ciascuno sopporta la sua quota di spese del processo. Ora, io non credo che questo sia corretto nei rapporti tra cittadino e Stato e quindi l'emendamento tende a specificare che, in ragione della quota di soccombenza, ciascuno sopporta le proprie spese.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1, poichè la compensazione è regolata da un decreto legislativo che entra in vigore per le persone fisiche nel 1998, per le società di persone nel 1999 e per le società di capitali nel 2000. Tali disposizioni non si estendono a tutte le posizioni debitorie e creditorie, limitandosi all'IVA, all'IRPEF e all'IRAP.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.10a del Governo: in caso di sua approvazione gli altri emendamenti al comma 2 sarebbero su-

perati. Comunque, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 8.7 (in tema di proroga della prescrizione) e sull'emendamento 8.8 (relativo ai termini per la formazione e l'invio dei ruoli alla direzione regionale delle entrate). Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.12a in quanto riduce da 10 a 5 anni il termine per la conservazione degli atti. Il parere è contrario anche sull'emendamento 8.9 in quanto se pensiamo ai problemi sollevati recentemente con le fideiussioni per il rimborso dell'IVA ci rendiamo conto della complicazione enorme che si andrebbe ad introdurre nell'ordinamento.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 8.10, per le difficoltà di accertamento dei comportamenti dei terzi che porrebbero l'amministrazione finanziaria in una posizione di estrema debolezza, 8.11 in quanto, non è possibile mettere un tetto ai livelli di tassazione addirittura relativi ai singoli contribuenti, e 8.12, rivolgendo al senatore Gubert l'invito a ritirarlo perchè, dall'entrata in vigore del processo tributario, la parte soccombente, anche se è l'erario, può essere condannata al pagamento delle spese processuali.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	162
Senatori votanti	161
Maggioranza	81
Favorevoli	44
Contrari	117

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.10a, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, sono preclusi gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5. L'emendamento 8.11a è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12a, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.9, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-

mento elettronico, dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	162
Senatori votanti	161
Maggioranza	81
Favorevoli	40
Contrari	121

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.10, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	153
Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	31
Contrari	120
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Ho appreso che non è possibile stabilire un massimo alla pressione fiscale. Non so da dove si ricavi questa impossibilità forse solo dalla volontà politica. Ho appreso anche che in ogni caso il massimo è applicabile all'insieme della collettività e non al singolo individuo, mentre evidentemente le ragioni di tutela del contribuente sono da riferire al singolo individuo e non alla collettività.

Mi dispiace che questa concezione dei rapporti tra Stato ed individuo continui a mantenere i cittadini nella condizione di sudditi che devono continuamente lottare per mantenere i propri spazi di libertà perchè lo Stato non glieli riconosce.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. In effetti il comma aggiuntivo proposto da questo emendamento sembrerebbe più degno di una norma costituzionale che di un articolo di legge ordinaria. Tuttavia non riscontro nella Costituzione una norma che osti ad una siffatta proposizione, per cui, condividendolo nel merito, esprimerò voto favorevole sull'emendamento 8.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.11, presentato dal senatore Gubert.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	163
Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	42
Contrari	119
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni varie a favore e a tutela del contribuente)

1. L' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la sospensione della procedura esecutiva e il diniego all'azione giudiziaria, regolata dagli articoli 615-618 del codice di procedura civile, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - La pubblicazione dei redditi di cui alla presente legge, sia nelle forme previste dalla stessa sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi al netto di imposte e tasse".

3. La lettera c), comma 6, dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuenti a favore dei concessionari della riscossione, è sostituita dalla seguente:

"c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo,

questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali".

4. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nel successivo.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 202, concernente l'obbligo per il concessionario della riscossione dell'invio ai soggetti solidalmente tenuti al pagamento di tasse, imposte dirette, tributi locali, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento al primo intestatario della stessa, si applicano anche i ruoli emessi ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Nella procedura di riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali di entrate non tributarie prive di tutela giurisdizionale non si applica quanto previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

8.0.1 (Nuovo testo)

ROSSI, SPERONI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Interessi a carico del contribuente)

1. Gli interessi semestrali previsti dalle norme in materia tributaria, compresi quelli per ritardo pagamento delle somme iscritte a ruolo, vengono sostituiti da interessi in misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali».

8.0.2

ROSSI, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, abbiamo deciso di riformulare l'emendamento 8.0.1 per semplificarlo: esso consta del solo comma 2 del testo originario. La motivazione di tale emendamento è non solo assicurare l'informazione riguardo ai redditi di taluni soggetti, parlamentari compresi, ma anche garantire, accanto alla trasparenza, la correttezza.

Tali redditi, infatti, normalmente vengono espressi in forma lorda, ma tutti noi sappiamo che tra quanto è scritto nella parte superiore della busta paga e quanto è invece riportato nella sua parte inferiore esiste una diffe-

renza che può arrivare anche al 50 per cento. L'emendamento 8.0.1 non si propone di indicare solo questo 50 per cento, ma di consentire, a chi abbia voglia di esaminare con attenzione i redditi, di riscontrare quanto è il reddito lordo e quanto ciò che effettivamente viene percepito così da rendersi conto che, se si guadagnano 200 milioni di lire all'anno, se ne lasciano 100 alla collettività.

È questo lo scopo dell'emendamento 8.0.1; l'emendamento 8.0.2 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 8.0.1, che vive unicamente nel suo originario comma 2, il mio parere è favorevole; nutro qualche dubbio se corrisponda nella forma alla sostanza cui abbiamo cercato di uniformare lo statuto dei diritti del contribuente poichè fa riferimento espresso ad una legge; nello statuto invece abbiamo deciso di stabilire dei principi. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno che tale emendamento venisse trasformato in un comma aggiuntivo di un diverso articolo, comunque mi rimetto al Governo.

Dal testo di tale emendamento, quindi, dovrebbe essere eliminato l'iniziale riferimento alla legge n. 441 del 1982, e conseguentemente dovrebbero essere cancellate le parole «Art. 15-bis»; propongo inoltre che dopo le parole «dei redditi» sia aggiunta la parola «anche». Se venissero accolti i miei suggerimenti il testo dell'emendamento risulterebbe pertanto il seguente: «La pubblicazione dei redditi di cui alla presente legge, sia nelle forme previste dalla stessa, sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse».

Propongo inoltre – comunque mi rimetto al Governo – che anzichè modificare l'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, l'emendamento divenga il sesto comma aggiuntivo dell'articolo 6 o dell'articolo 8 del provvedimento in esame.

Esprimo parere contrario all'emendamento 8.0.2.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, con riguardo all'emendamento come riformulato, e limitato quindi al comma 2 del testo iniziale il Governo esprime parere favorevole.

Per venire incontro alle esigenze espresse dal senatore relatore, che altro non sono che quelle sottese all'intero provvedimento nel quale non abbiamo più fatto rinvio ad altre norme, ma abbiamo inserito solo precetti positivi, suggerirei, se il senatore proponente è d'accordo, una piccola modifica, ossia rendere l'emendamento un comma aggiuntivo che così reciti: «La pubblicazione dei redditi tassati, sia nelle forme previste dalla legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere anche l'indicazione dei redditi al netto di imposte e tasse».

Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.2 il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, concorda con le proposte di modifica dell'emendamento 8.0.1?

SPERONI. Signor Presidente, nutro in merito qualche perplessità che voglio esternare e sulle quali deciderà il relatore con la sua esperienza. Nell'emendamento in esame proponevo una indicazione puntuale della legge in quanto essa prevede la pubblicazione di determinati redditi per cui l'interprete potrebbe incontrare alcune difficoltà in quanto dovrebbe guardare sia la legge n. 441, sia lo statuto del contribuente che ci accingiamo ad approvare; se invece la norma in questione venisse inserita nella legge n. 441, sarebbe questa sola legge a stabilire con quali modalità i redditi devono essere pubblicati. Altrimenti potrebbe darsi che, in buona fede, chi deve pubblicare i redditi faccia riferimento alla sola legge n. 441, prima citata, e non allo statuto dei diritti dei contribuente e pertanto potrebbe incorrere in un errore.

È questa la ragione per la quale avevo previsto l'esplicito riferimento all'articolo 15; mi rimetto comunque ai suggerimenti del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. A questo punto, vorrei nuovamente avere i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, insisto nei confronti del senatore Speroni intanto per inserire il comma 2 del nuovo testo dell'emendamento 8.0.1 dopo il comma 5 dell'articolo 8.

In secondo luogo, lascerei la dizione: «La pubblicazione dei redditi di cui alla presente legge», eventualmente introducendo un riferimento alla legislazione vigente, ma non facendo riferimento ad alcuna legge specifica; qui stiamo predisponendo una «carta di principi», e quindi dobbiamo fare pochi riferimenti a leggi specifiche: dobbiamo avere dei principi generali validi in assoluto.

SPERONI. Signor Presidente, allora bisognerebbe sopprimere la dizione «di cui alla presente legge», perchè quest'ultima non prevede la pubblicazione dei redditi.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, concordo con tale suggerimento. Quindi, il comma dovrebbe essere il seguente: «La pubblicazione dei redditi previsti dalle leggi vigenti, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse».

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, se proprio vogliamo raccogliere il suggerimento del senatore Speroni, che manifesta effettivamente un preciso scrupolo, noi potremmo dettare la seguente norma: «La pubblicazione dei redditi tassati, anche ai fini dell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste

dalla stessa legge» – così ha un senso il riferimento – «sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi al netto di imposte e tasse».

In questo modo, è presente il principio e il riferimento a quella specifica legge del 1982, così nessuno potrà incorrere in alcun dubbio.

Senatore Speroni, ritengo di averle fornito una risposta che l'abbia soddisfatta.

SPERONI. Sì.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, concordo anch'io con la formulazione letta dal sottosegretario Marongiu. Ricordo sempre l'inserimento alla fine della parola «anche» tra la parola «redditi» e le altre «al netto di imposte e tasse».

PRESIDENTE. Su questo avevamo già convenuto e ritengo che il senatore Speroni fosse già d'accordo.

SPERONI. Sì, signor Presidente.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, in merito a quanto è stato detto sul nuovo testo dell'emendamento 8.0.1, ho bisogno di suggerire a modo mio se oltre alla pubblicazione può essere inserito il concetto di informazione. So bene che pubblicazione equivale ad informazione, ma il contenuto e lo spirito di questo testo credo che sia, senatore Speroni, nel senso che normalmente tutti sanno che la busta paga di ognuno porta la somma che uno paga di tasse e quindi il netto ed il lordo di stipendio: questo lo sanno tutti. La distorsione – e credo che quest'Aula avverta un'esigenza in tal senso – riguarda l'informazione che viene fornita. È chiaro che se attraverso la televisione o attraverso i giornali si pubblicano i redditi solo di ciò che viene guadagnato al lordo e non al netto si incorre nell'esigenza che qui stiamo discutendo.

Allora, se è possibile – mi rivolgo al rappresentante del Governo – introdurre una precisazione, oltre a ciò che è obbligatorio fare, anche per quanto riguarda l'informazione: pubblicazione e informazione.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, concordo con tale suggerimento.

PRESIDENTE. Metto al voti la nuova formulazione dell'unico comma 2 dell'emendamento 8.0.1 (Nuovo testo), presentato dai senatori

Rossi e Speroni, con le modifiche introdotte dagli stessi proponenti, dal rappresentante del Governo e dal senatore Monteleone, di cui do lettura:

All'articolo 8, aggiungere in fine il seguente comma:

«6. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, presentato dai senatori Rossi e Speroni.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Rimessione in termini)

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause eccezionali di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ovvero per giusta causa».

9.1

ROSSI

Invito il senatore Rossi ad illustrarlo.

ROSSI. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo, perchè l'articolo 9 riguarda la rimessione in termini che non può avvenire per giusta causa.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

2. Le sanzioni amministrative non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e un articolo aggiuntivo:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Non sono irrogate sanzioni amministrative e penali nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti locali, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori delle amministrazioni stesse».

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole «e nel caso in cui il contribuente commette errori formali che non comportano un concreto impedimento all'attività di controllo e di accertamento».

10.10

MORO, ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «sanzioni amministrative» aggiungere le seguenti: «e penali».

10.2

ROSSI, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «di incertezza» aggiungere le seguenti: «sull'interpretazione».

10.11

MORO, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si applicano esclusivamente gli interessi per ritardato pagamento in caso di contestazioni relative alla competenza temporale».

10.3

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sanzioni amministrative proporzionali non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da errori e irregolarità formali che non comportano evasione del tributo.

Il ravvedimento del contribuente avvenuto prima dell'accertamento dell'errore o della irregolarità formale non dà luogo alla applicazione della sanzione».

10.4

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, che dovrà essere sempre presunta fino a prova contraria».

10.12

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Tutela dell'obiezione di coscienza fiscale)

1. Qualora il contribuente rifiuti di adempiere parzialmente agli obblighi fiscali per gravi motivi di coscienza inerenti l'uso di risorse pubbliche per scopi che sono da egli ritenuti contrastanti con il pieno rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali della persona dall'inizio del concepimento alla sua morte naturale, le disposizioni tributarie consentono che il contribuente destini quota parte del dovuto tributario, corrispondente alla quota di risorse pubbliche destinata a tali scopi, a scopi diversi da quelli che violano la sua coscienza. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio degli enti pubblici per gli scopi che violano la coscienza del contribuente».

10.0.1

GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 intende sostituire il comma 1, nel senso che non siano irrogate sanzioni penali nè richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria. Si tratta di una garanzia che intendiamo fornire al contribuente. Do per illustrati gli emendamenti 10.2 e 10.10, quest'ultimo rappresenta una variante. Nell'emendamento 10.11 c'è da fare una piccola rettifica volta a sostituire le parole: «sull'interpretazione» con la parola: «interpretativa».

Con l'emendamento 10.3 vorremmo aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis così da applicare esclusivamente gli interessi per ritardato pagamento in caso di contestazioni relative alla competenza temporale.

L'emendamento 10.12 esprime l'esigenza che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Si tratta di parole che si dicono sempre, ma crediamo che in questo provvedimento debbano essere non solo dette, ma anche scritte.

PASTORE. Con l'emendamento 10.4 vogliamo possibilmente rimediare in questa sede a delle norme introdotte nel nuovo sistema sanzionatorio tributario che adesso è in corso di revisione presso la Commissione consultiva in materia di riforma fiscale, stabilendo nella prima parte che, laddove si tratti di errori o irregolarità formali che non comportano evasione del tributo, la sanzione amministrativa non possa mai essere proporzionale; tra l'altro questa proporzionalità è commisurata per ipotesi alla base imponibile, che è ancora più grave. Nel secondo comma vogliamo poi stabilire un altro principio, ossia che la correzione dell'errore o dell'ir-

regolarità formale, fatta di spontanea iniziativa dal contribuente, naturalmente laddove non vi sia evasione d'imposta, comporti un'esenzione dal pagamento di sanzioni, cosa che invece non è stata prevista nell'ordinamento tributario approvato appena quattro mesi fa.

GUBERT. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame, che reca il titolo: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», è tutto incentrato sulla regolamentazione dei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadino nella fase esecutiva, non nella fase delle imposizioni fiscali, ma non c'è invece una tutela più profonda del cittadino. Abbiamo tutelato quest'ultimo di fronte ad obblighi fissati dallo Stato in alcuni casi come, per esempio, l'obiezione al servizio militare o per altre prestazioni in tema di aborto. Abbiamo allora legittimato che l'obiezione di coscienza su fatti forti, fondamentali, che attengono al rispetto della vita umana, può essere motivo per esonerare il cittadino dall'adempimento di tali prestazioni.

L'emendamento intende proporre il medesimo criterio anche per quanto riguarda l'adempimento di obblighi fiscali. Non si tratta di far pagare meno al cittadino, che paga esattamente quanto dovrebbe pagare; gli viene solo data la facoltà di destinare la quota dei tributi da lui dovuti proporzionale alle risorse che lo Stato impegna per attività che egli ritiene violino i diritti fondamentali della persona a favore di altre iniziative che lo Stato ha evidentemente in corso.

Ritengo che in una visione moderna del rapporto tra cittadino e Stato si debba riconoscere questo diritto di obiezione, si debba andare oltre la concezione di uno Stato quasi onnipotente, etico, che costringe il cittadino a collaborare anche a ciò che esso ritiene un male morale, una grave lesione ai diritti fondamentali. So che la Sinistra è stata molto attiva da questo punto di vista per quanto riguarda la tutela dell'obiezione di coscienza in riferimento al servizio militare di leva: vi era una violazione al principio della non violenza verso altri soggetti umani. Credo però che casi analoghi possano esistere in altri settori; l'approvazione di questo emendamento potrebbe essere il segnale di un'attenzione rinnovata alla difficile situazione dei cittadini che ritengono di contribuire a qualcosa che va contro loro profonde convinzioni etiche. Ripeto, non si tratta di ridurre il contributo fiscale ma di incidere parzialmente sulla sua destinazione, almeno per quanto riguarda quelle azioni ritenute gravemente lesive dei diritti della persona.

Da questo punto di vista, non riesco a comprendere bene il parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione: nell'ultima parte l'emendamento prevede che vi sia un'automatica riduzione dello stanziamento. Certamente, ciò richiede un adeguamento delle leggi di spesa, però non ritengo che l'indicazione in una legge di principi della possibilità che lo Stato debba adeguare le leggi di spesa alle variazioni finanziarie determinate dall'esercizio di questa forma di obiezione di coscienza possa comportare un onere rilevante ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Mi auguro che l'Aula sia attenta a questo problema e quindi dia un voto favorevole. Se si ritiene opportuno procedere ad aggiustamenti formali nel testo dell'emendamento, sono disponibile ad accettarli.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, naturalmente la Presidenza non può entrare nel merito del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

Prima di procedere all'espressione dei pareri, devo ricordare che vi sono ancora emendamenti per la cui votazione si procederà mediante procedimento elettronico. Lo dico perchè vedo che in Aula si stanno creando degli spazi vuoti.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, invito i presentatori a ritirarlo perchè la prima parte di esso è già compresa nel disegno di legge che stiamo per approvare e l'ultima parte credo sia oggetto di discussione proprio in questo momento davanti alla Commissione dei Trenta per le deleghe fiscali, in quanto l'esercizio della delega che il Governo ha ricevuto prevede la presentazione di un secondo decreto legislativo in materia di sanzioni amministrative, mentre per quelle penali l'esame è attualmente in corso presso la Commissione giustizia del Senato.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 10.10, per le difficoltà di accertamento di una fattispecie del genere. Ugualmente negativo è il parere sull'emendamento 10.2: le sanzioni penali sono oggetto di discussione parlamentare in questo momento, come già ho avuto modo di dire, e quindi non ritengo sia opportuno entrarvi nel merito in questa sede.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 10.11: parlare di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria, mentre il disegno di legge si riferisce a «condizioni di incertezza sull'applicazione della norma», vuol dire rendere la disposizione assolutamente discutibile; si darebbe origine ad un contenzioso non facilmente controllabile.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 10.3.

Sull'emendamento 10.4, testè illustrato dal senatore Pastore, credo di non avere obiezioni nel merito, ma ritengo che sarebbe un errore affrontare la questione in questa sede, nel momento in cui è in corso la discussione sulle sanzioni in sede di Commissione per le deleghe fiscali. Inviterei quindi i senatori proponenti l'emendamento al suo ritiro.

Esprimo inoltre parere negativo sull'emendamento 10.12 ed anche sull'emendamento 10.0.1: quest'ultimo introdurrebbe l'obiezione di coscienza fiscale.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, in merito all'emendamento 10.4, sul quale mi è stato testè rivolto un invito al ritiro, un po' irrispettamente vorrei

rivolgere a mia volta un invito al relatore, nella speranza che possa essere accolto.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, riterrei preferibile seguire l'iter previsto. Una volta raccolto il parere del rappresentante del Governo, passeremo alla votazione degli emendamenti ed in quella sede le chiederò se intenderà accedere alla proposta rivolta dal relatore.

Invito quindi il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime gli stessi pareri del relatore, per identiche motivazioni.

In merito all'emendamento 10.4, suggerirei al senatore Azzollini, proprio perchè in realtà il Governo, per la delega ricevuta, può ancora per due anni rimodulare la disciplina delle sanzioni, di prendere in considerazione l'ipotesi di trasformare in un ordine del giorno le indicazioni in esso contenute (che qui, a mio avviso, non trovano la loro sede appropriata).

PRESIDENTE. Il senatore Rossi intende accedere alla richiesta di ritiro dell'emendamento 10.1?

ROSSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Il senatore Azzollini accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 10.4 e a trasformarlo in ordine del giorno?

* AZZOLLINI. Signor Presidente, accogliamo la proposta avanzata anche dal signor Sottosegretario e pertanto ritiriamo l'emendamento 10.4 e lo trasformiamo in un ordine del giorno, che ci auguriamo abbia la stessa valenza delle norme qui discusse ed approvate, quelle di principio generale dell'ordinamento, con preghiera al Governo di attenersi, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe, ai principi ispiratori della nostra proposta.

Do quindi lettura dell'ordine del giorno:

«Il Senato

invita il Governo, in sede di esercizio dei poteri delegati in materia di sanzioni tributarie ed amministrative, ad attenersi ai seguenti principi:

"1) sanzioni amministrative proporzionali non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da errori e irregolarità formali che non comportano evasione del tributo;

2) il ravvedimento del contribuente avvenuto prima dell'accertamento dell'errore o della irregolarità formale non dà luogo alla applicazione della sanzione"».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno, del quale è stata testè data lettura.

PASQUINI, *relatore*. Accolgo l'ordine del giorno n. 100.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accolgo anch'io tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3, su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Rossi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	152
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	31
Contrari	119
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. L'emendamento 10.4, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori, è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, già accolto dal relatore e dal Governo.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Se i proponenti sono d'accordo, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 100 che ha sostituito l'emendamento 10.4.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1, sul quale la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, a me spiace che con due parole – che non ho neppure compreso perchè c'era brusio in Aula – si è liquidato il problema dell'obiezione di coscienza fiscale. Si dice che il provvedimento in esame è una legge di principi: mi pareva questa una buona occasione per sancire in qualche modo il principio dell'obiezione fiscale. Se è possibile l'obiezione per le prestazioni in natura o di lavoro, perchè non è possibile l'obiezione fiscale?

Io credo che il mutamento di sensibilità antropologica della Sinistra sia molto preoccupante: esso dimostra esattamente come ci sia un'involuzione autoritaria della Sinistra ogni qualvolta essa va al potere. Si dovrebbe restare fedeli ad un'impostazione umanistica della concezione dello Stato anche quando si è al potere, e questo – purtroppo, lo devo registrare – non è accaduto.

PELLEGRINO. Ma come si fa ad approvare un testo come quello proposto?

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Vorrei solo aggiungere la firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.1, presentato dai senatori Guibert e Rossi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	148
Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	21
Contrari	112
Astenuti	14

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1286 e 619

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Interpello del contribuente)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle

disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria. Il Ministro delle finanze individua con decreto gli uffici presso i quali, in rapporto alle relative capacità operative e alla revisione della loro organizzazione, è differito l'avvio o sospeso temporaneamente il servizio di risposta alle istanze di interpello.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «Fermo restando», fino a: «dei contribuenti».

11.1

ROSSI

Al comma 1 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

11.10

MORO, ROSSI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e limitatamente al richiedente», con le altre: «ed è applicabile, in quanto applicabile a tutti i contribuenti».

11.2

ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «sanzioni amministrative», aggiungere le seguenti: «e penali».

11.3

ROSSI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed inviata ai contribuenti istanti».

11.12

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 5.

11.13

MORO, ROSSI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

11.4

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

11.5

ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

MORO. Con l'emendamento 11.10 intendiamo sostituire il termine di 120 giorni, che ci sembra eccessivo, con quello di 30 giorni. L'emendamento 11.2 è invece necessario al fine di evitare duplicazioni nelle richieste, nel senso che intendiamo applicabile la risposta dell'amministrazione a tutti i contribuenti.

Con l'emendamento 11.12 intendiamo stabilire che le motivazioni debbono essere rese note a tutti gli istanti.

L'emendamento 11.13 si illustra da sè.

* AZZOLLINI. Per quanto riguarda l'emendamento 11.4, ci sembra assai sospetto lasciare al Ministro delle finanze così tanta discrezionalità nell'individuazione degli uffici presso i quali è differito l'avvio o sospeso temporaneamente il servizio di risposta alle istanze di interpello.

Ci auguriamo che l'emendamento venga accolto: nei casi di vera impossibilità valgono i principi generali dell'ordinamento amministrativo che consentono simili sospensioni o differimenti, qualora rivestano carattere di assoluta eccezionalità. Riteniamo pertanto che la sospensione o il differi-

mento possano essere consentiti soltanto sulla base di principi di assoluta eccezionalità, mentre la disposizione contenuta nel comma 5 affida al Ministro delle finanze un potere discrezionale davvero inaccettabile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1: in ogni caso è necessario mantenere un coordinamento con la legge n. 413 del 1991; infatti, il diritto di interpello, nelle more dell'approvazione di questo disegno di legge, è già stato introdotto, anche se con questo provvedimento viene sancito come principio nell'ordinamento.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 11.10 (la risposta alle istanze non può avvenire entro 30 giorni: l'amministrazione finanziaria deve avere il tempo di esaminare i singoli casi) e 11.2, perchè non è possibile applicare a tutti i contribuenti la risposta dell'amministrazione finanziaria per quesiti che si riferiscono a singoli casi: è molto difficile generalizzare in quanto anche un piccolo particolare che differisse potrebbe falsare l'interpretazione della norma.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 11.3 per il motivo che ho più volte richiamato, relativo alla discussione in atto sulle sanzioni penali.

Anche sull'emendamento 11.12 il parere è contrario: la risposta collettiva non può che avvenire con circolari; non si può dare una risposta individuale ad un problema generale di carattere interpretativo.

Gli emendamenti 11.13 ed 11.4 hanno carattere soppressivo: il primo propone la soppressione per intero del comma 5; il secondo propone di sopprimere il secondo periodo dello stesso comma 5. Su di essi esprimo parere negativo perchè è necessario riconoscere al Ministro delle finanze, nell'ambito dei poteri che gli sono propri in tema di emanazione di decreti, il potere di regolare le modalità di esercizio del diritto di interpello. Occorrerà stabilire presso quale sede sarà possibile esercitare tale diritto e secondo quali procedure: in materie come queste è necessario garantire un minimo di potere discrezionale al Ministro. Tanto più che il provvedimento in esame vuole essere una normativa di principio.

Ugualmente contrario il parere sull'emendamento 11.5, per le stesse motivazioni poc'anzi evidenziate: occorre questo riferimento all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poichè il microfono non si è acceso in tempo, non abbiamo sentito bene, ma vista la sinteticità della dichiarazione del Sottosegretario, possiamo arguire che il parere è pienamente conforme a quello del relatore.

Metto al voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto al voti l'emendamento 11.10, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.13, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o profes-

sionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sono preannunciati almeno 24 ore prima dell'intervento salvo nei casi eccezionali ed urgenti adeguatamente motivati».

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contribuente sottoposto a verifica fiscale deve essere avvisato almeno quindici giorni in anticipo rispetto alla data della verifica tramite notifica, salvo casi eccezionali di comprovata rilevanza penale».

12.10

ROSSI, MORO

Al comma 6, dopo le parole: «stiano procedendo» aggiungere le seguenti: «o abbiano proceduto».

12.2

ROSSI

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso è vietato chiedere al contribuente di sottoscrivere, in sede di chiusura della verifica, dichiarazioni in cui si attesti di non aver subito danni dalla verifica stessa».

12.3

ROSSI

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «emanato» inserire le seguenti: «a pena di nullità».

12.4

ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e, una volta che il microfono sarà acceso, il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1 perchè se si avvertissero i contribuenti 24 ore prima dell'ispezione e della verifica credo che questi interventi andrebbero sistematicamente a vuoto.

Per gli stessi motivi, anche se con riferimento ad un ambito e ad un contesto diverso, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.10.

L'emendamento 12.2 riguarda modalità operative dei verificatori: il parere è contrario perchè si propone che quanto previsto valga anche per le verifiche già effettuate in occasione di ispezioni precedenti.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 12.3: la dichiarazione in oggetto credo che possa essere resa in piena serenità e coscienza. Infine, esprimo parere contrario anche sull'emendamento 12.4.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Garante del contribuente)

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da tre componenti scelti, sentiti i direttori generali dei dipartimenti e il Comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del Segretario generale delle finanze, dal Ministro delle finanze tra soggetti, a riposo o in pensione, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, notai;
- b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza;
- c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito della categoria di cui alla lettera *a*) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera *b*) e l'altro nella categoria di cui alla lettera *c*) del comma 2.

4. Le attività di componente del Garante del contribuente sono svolte in forma gratuita.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonchè agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente, anche avvalendosi della collaborazione e delle segnalazioni degli uffici per le relazioni col pubblico, rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

9. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonchè al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da tre componenti scelti dagli ordini professionali dei dottori commercialisti e avvocati, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) avvocati;
- b) dottori commercialisti».

Consequentemente sopprimere il comma 3.

13.10

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 4.

13.2

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 13.1 è molto semplice in quanto propone la soppressione dell'articolo; pertanto si illustra da sè

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.10.

AZZOLLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 13.1 propone di sopprimere l'articolo relativo al Garante del contribuente, che credo rappresenti una delle parti più qualificanti del disegno di legge in esame: esprimo pertanto parere contrario a tale emendamento.

L'emendamento 13.10 propone una modifica dell'ufficio del Garante; si passa in tal modo da un eccesso ad un altro: il testo proposto dal Governo prevedeva che tale ufficio comprendesse in prevalenza rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, l'emendamento 13.10 prevede che l'ufficio sia costituito solo da rappresentanti dei contribuenti. Credo che sia necessaria una linea di equilibrio, che ritengo sia quella contenuta nel disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento 13.10.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 13.2 è stato ritirato. Metto quindi ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Contribuenti non residenti)

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni finali)

1. I decreti ministeriali devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

14.0.1

ROSSI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di individuare e confermare le disposizioni già vigenti al momento della pubblicazione della presente legge che, a norma dell'articolo 1, derogano a quelle della presente legge.

2. Le disposizioni non espressamente indicate nei decreti legislativi si intendono tacitamente abrogate ancorchè non incompatibili con la presente legge, a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'ultimo dei decreti legislativi.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 1 e 2 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 3 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

5. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

6. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 5, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 4 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 5, il parere si intende espresso favorevolmente.

7. Il parere della commissione è vincolante».

14.0.2

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 14.0.1 è molto semplice in quanto stabilisce unicamente il termine entro il quale devono essere emanati i decreti ministeriali e pertanto credo che si illustri da sé

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 14.0.2 risponde ad una esigenza: il provvedimento che ci accingiamo a varare è una legge di principi e contiene norme di carattere generale che sono quindi derogate e derogabili dagli ordinamenti speciali. Vi è il rischio che, pur approvando tale legge, essa non sia recepita nell'ordinamento tributario complessivo perchè le leggi speciali che regolano i singoli tributi come tali non sarebbero modificate dalla normativa in esame.

Ho previsto pertanto un articolo finale per rovesciare l'impostazione tradizionale e stabilire che il Governo, con suo decreto legislativo, individui non le norme abrogate ma quelle che sopravvivono all'approvazione di questa legge. Il meccanismo è forse originale e naturalmente può essere discusso, corretto, integrato e modificato come vogliamo; esso esprime però la preoccupazione che, pur avendo approvato la legge in esame, nulla cambi, per cui si resti con un sistema tributario dove i principi che tutti condividiamo, espressi nella nuova normativa, non sono poi tradotti nei singoli ordinamenti tributari.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 14.0.1. Ribadisco che questa legge è una Carta dei principi cui non debbono necessariamente far seguito – se ho ben capito la portata dell'emendamento – decreti ministeriali, tranne quelli che attengono all'organizzazione dell'ufficio del Garante o al diritto di interpello. Quindi, lo ripeto, esprimo parere negativo.

Invece, invito i presentatori dell'emendamento 14.0.2 a ritirarlo, perchè questa è materia da testo unico. Invero è necessario porre mano ad un'opera ciclopica di pulizia di tutta la legislazione, ma francamente non mi sento di proporlo in questa sede, tra le altre cose istituendo una Commissione bicamerale composta da quindici senatori e da quindici deputati e quindi con un meccanismo assai macchinoso.

Credo che prima o poi il Ministero delle finanze dovrà proporre l'adozione di un testo unico o di altro strumento normativo per semplificare o abrogare espressamente tutta una serie di norme; in altre parole, per fare pulizia e chiarezza.

Ritengo però che questo suggerimento non possa essere inserito in una legge, che vogliamo rappresenti una Carta dei principi. Per tali ragioni, lo ripeto, invito i proponenti a ritirare l'emendamento 14.0.2.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 14.0.1 ed anche sull'emendamento 14.0.2, qualora i proponenti non accettino di ritirare quest'ultimo, e spiego le ragioni.

Come ricordava il relatore, l'attuazione dell'intento che si propone il senatore Pastore con l'emendamento 14.0.2 richiede del tempo e queste formule stringenti non ci trovano consenzienti.

Ricorderà però il proponente che nella giornata di ieri, nel brevissimo intervento che ho fatto a conclusione della discussione generale, ho affermato di considerare – questo è un impegno politico forte – questo statuto dei diritti del contribuente come un insieme di disposizioni preliminari ad un possibile codice o testo unico che raccolga tutte le disposizioni generali: dall'accertamento alla riscossione, al processo; un'opera che abbiamo già intrapreso e che speriamo di concludere quest'anno o, al più tardi, nel 1999.

Questo impegno politico lo posso assumere, un termine così tassativo no.

Poichè il mio intervento di ieri è riportato nel Resoconto stenografico, spero che tanto basti al senatore Pastore per accedere alla richiesta del relatore e mia personale di ritirare l'emendamento 14.0.2.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Senatore Pastore, accetta l'invito che le è stato rivolto dal relatore e dal rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 14.0.2?

PASTORE. Signor Presidente, sono disposto a ritirare l'emendamento 14.0.2, ma vorrei che quell'espressione usata dal sottosegretario Marongiu sia idealmente considerata come un ordine del giorno da noi presentato e accolto dal Governo, in modo che rimanga agli atti che vi è questa volontà del Governo, ribadita e confermata solennemente in questa sede.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Idealmente senz'altro: il senatore Pastore ha inteso i miei propositi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

POLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarare il nostro voto favorevole a questo provvedimento, frutto del buon lavoro svolto in Commissione, in un clima di completa convergenza, al-

meno nello spirito, per predisporre un provvedimento di civiltà teso a stabilire un rapporto nuovo e più edificante tra la pubblica amministrazione, in questo caso l'amministrazione finanziaria, e il cittadino; questi rilievi sono stati illustrati opportunamente dal relatore e sottolineati anche dal rappresentante del Governo.

Ci auguriamo, nonostante le perplessità emerse anche in questo dibattito, che gli effetti di questo nostro auspicio siano migliori di quanto non si sia verificato per esempio con la legge n. 241 sulla trasparenza amministrativa, in rapporto alle difficoltà e all'inerzia dell'apparato pubblico a rispondere alle innovazioni legislative introdotte, della stessa qualità e dello stesso livello di quelle odierne.

So che il provvedimento in esame non poteva contenere garanzie di equità, pur trattando di diritti del contribuente; spero che esso abbia comunque l'effetto di garantire chi contribuisce di più di altri, cioè che l'equità fiscale venga perseguita in maniera sempre più incisiva dagli organi dello Stato. Un'ulteriore tutela del buon contribuente renderebbe quest'ultimo partecipe dello spirito costruttivo che ha animato il Governo nel proporre questo disegno di legge, la Commissione che lo ha esaminato e quindi quest'Aula che lo sta per approvare, proprio in quello spirito costruttivo che meritava. Naturalmente esprimo apprezzamento anche per il contributo fornito dal senatore Costa con il suo disegno di legge. In questo senso, con questo auspicio, il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà favorevolmente al disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano)*.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ci siamo lasciati il mercoledì precedente le recenti vacanze pasquali e ci ritroviamo questo pomeriggio, per caso sempre di mercoledì dopo una settimana di vacanze aggiuntive. Come tutti ricorderanno, ci trovavamo allora alle prese con una diretta televisiva richiesta da tutte quelle forze politiche che hanno ritenuto di proporsi ai cittadini con impatto immediato sulla materia del finanziamento pubblico ai partiti, questione estremamente delicata, certamente meritevole di approfondimento politico-culturale. Appassionato e intenso quel dibattito, anche perché riproposto, per dichiarata volontà del Capo dello Stato, al centro di uno scenario politico alquanto inquieto, in attesa di novità costituzionali, in questi ultimi giorni caratterizzato dalle poco garbate, riottose e saccenti esternazioni prodiane.

In dichiarazione di voto sul provvedimento odierno, di ben altro contenuto, la mia sembrerebbe una premessa fuori posto e fuori tema. Direbbe il collega Di Pietro: ma che ci azzecca?

Eppure sono certo che le considerazioni che sto per esplicitare serviranno a chiarire, alla fine, perché ho preferito volutamente richiamare in

premessa un argomento accantonato. Siamo per licenziare un provvedimento che ha tutte le prerogative di una rivoluzione nel rapporto tra Stato e cittadino in materia di diritti e doveri fiscali, la cui finalità dovrebbe essere – uso il condizionale altrimenti potrei sembrare uno che ha trascorso oltre quarant'anni della propria esistenza in perenne letargo –, nella sostanza, la vera rifondazione del rapporto fisco-contribuente basato su tre capisaldi: efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione amministrativa a garanzia di tutti i cittadini.

Il provvedimento odierno è, per definizione del collega Rosario Giorgio Costa, il segno della notte dei tempi fiscale; aggiungerei di una fin troppo lunga, profonda e costantemente vessatoria notte fiscale, che continua ad ingenerare perfino strani pensieri di rivolta popolare, da non considerare soprattutto nelle modalità da altri ipotizzate. Siamo al riconoscimento pressochè unanime di un significativo, robusto lavoro prodotto in 6ª Commissione senza vincoli di maggioranza e di opposizione, per esplicita ammissione non soltanto dei sottosegretari Marongiu e Vigevani, ma anche del Presidente della stessa Commissione e del relatore. La speranza è che si possa dischiudere una lunga stagione così tanto attesa, così a lungo invocata e giustamente reclamata da tutti gli italiani, affinché venga riconosciuto il fondamentale ed imprescindibile rispetto delle regole della democrazia in un processo avanzato di modernizzazione della nazione.

Senza nulla togliere ad altri, ritengo di non infastidire la memoria di alcuno nel ricordare le nostre innumerevoli battaglie politiche, il nostro ostinato, instancabile impegno nel reclamare la riforma del sistema fiscale, convinti da sempre che non è più consentito disattendere al recupero del fondamentale rapporto fiduciario tra Stato e cittadino in materia di tributi, senza il quale qualsiasi programmazione economica è destinata al fallimento.

La riprova di quanto ho appena detto sta nell'insieme dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge che stiamo per licenziare, la cui elaborazione intende o, meglio, intenderebbe seppellire definitivamente una produzione legislativa eccessiva in materia fiscale, una superproduzione di norme interpretative e regolamentari, una perenne mancanza di certezze, un'abnorme proliferazione di fenomeni evasivi ed elusivi dovuti all'eccessivo carico tributario e, *dulcis in fundo*, una chiamata in correità per l'amministrazione finanziaria dello Stato inadeguata, insufficiente, capace di produrre soprusi, angherie e vessazioni.

Riprendo tre delle considerazioni del relatore svolte in sede di discussione generale ed una del collega Azzollini. La triade del relatore è in sintesi una sfida al Governo, a noi parlamentari e all'amministrazione finanziaria dello Stato per un nuovo rapporto con il contribuente; che Dio ce la mandi buona!

La riserva avanzata dal senatore Azzollini si riferiva invece ai difetti di questo disegno di legge ed esprimeva la comune preoccupazione che l'amministrazione finanziaria non riesca, in tempi brevi, a modificare l'attuale comportamento e quindi ad attenersi ai nuovi principi. La risposta non è che una: proseguire con determinazione.

La questione fiscale è una delle grandi questioni nazionali; non vi è cittadino che non sia interessato. E allora, signor Presidente e colleghi senatori, non era altrettanto corretto, oggi che si comincia a parlarne seriamente, richiedere la diretta televisiva? Questa è la chiave di lettura alla mia premessa: fin troppo elementare, vero?

È tempo di concludere, anche per togliere qualche collega dall'imbarazzo dell'impazienza. Alleanza Nazionale consegna il proprio voto favorevole e non dimentica però di rivolgere un ringraziamento al senatore Bossello per l'impegno laborioso e competente profuso in Commissione; un grazie va anche al senatore Costa, che siede fra i banchi dell'opposizione e al quale si deve la presentazione nel 1996 del disegno di legge fatto proprio ed elaborato dal Governo in data successiva, e a quanti hanno contribuito alla dimostrazione concreta di come sa lavorare questo ramo del Parlamento, allorquando la politica sveste i panni dell'esclusività partitica e sceglie l'interesse dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia) e Rinnovamento Italiano e Indipendenti. Congratulazioni.*)

BIASCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame del Senato presenta connotazioni diverse rispetto alla materia legislativa che negli ultimi tempi questo consesso istituzionale è stato chiamato a discutere. Un'anomalia questa essenzialmente dovuta ad un dato che mi pare esaltante: per la prima volta, infatti, sono andate a fondersi le iniziative e le proposte della maggioranza e dell'opposizione, in un quadro finalizzato a dare un contenuto estremamente alto ad un provvedimento che è vitale e strutturale nel rapporto tra cittadino e fisco.

Tutto ciò assume una valenza di notevole rilievo in un momento in cui assistiamo ad una sfrenata corsa verso tentativi giustizialisti portati avanti anche nell'ambito del sistema fiscale, per cui questo provvedimento garantista (che si rifà, tra l'altro, anche ad esempi che ci vengono da paesi avanzati, come quelli anglosassoni) pone il nostro paese, nel contesto europeo, ad un livello certamente elevato.

Di tanto non può essere non dato atto al sottosegretario Marongiu che, dall'alto delle sue intuizioni (e non solo da quelle, ma anche dall'alto della sua elevata professionalità e della sua dottrina), ha saputo imprimere a questo provvedimento un taglio particolare, che ha finito col coniugare le istanze proprie del Governo e della maggioranza con quelle che, in molti casi, sono state portate all'attenzione dell'Esecutivo e della stessa maggioranza da parte delle opposizioni.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento in controtendenza: a fronte di una miriade di decreti bloccati, blindati, con i quali si è resa impenetrabile una riforma fiscale che pone il contribuente italiano in una situazione di

invivibilità, si colloca questo tentativo non di ammannire, ma di dare proprio al contribuente quelle condizioni indispensabili perché possa difendersi di fronte al fisco.

E questa Carta dei diritti del contribuente si presenta alla nostra attenzione con un atto di nascita che lascia ben sperare, non soltanto per la volontà ad essa impressa dai legislatori, ma soprattutto per il contenuto di alta qualificazione, che introduce una finalità garantista di primo piano, soprattutto con riferimento al sostegno al diritto di interpello (il cosiddetto *ruling*), di estrazione anglosassone, che è già presente nel nostro ordinamento sin dal 1991 e che trova in questo provvedimento un ulteriore motivo di esaltazione a tutela proprio del fisco e del contribuente. Infatti, una delle novità essenziali introdotte nella Carta del contribuente consiste nel considerare a pari titolo sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Ad arricchire il quadro conoscitivo del provvedimento stesso non pare da sottacere l'importanza che assume l'articolo 13, con il quale addirittura viene introdotta un'innovazione straordinaria e unica nel sistema del rapporto tra fisco e contribuente. Mi riferisco all'istituzione del Garante del contribuente, un organo collegiale formato da tre componenti, uno in rappresentanza dei magistrati, uno in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria e l'ultimo con riferimento agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei ragionieri collegiati. Tale organo può certamente assumere un ruolo di primo piano a tutela degli interessi dei contribuenti.

Per queste considerazioni, proprio per il taglio di novità che è stato imposto al provvedimento relativo alla Carta dei diritti dei contribuenti, noi del Gruppo del Centro Cristiano Democratico-Cristiano Democratici per la Libertà riteniamo di dare il nostro assenso. (*Applausi dai Gruppi del Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici per la Libertà per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia), Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, credo che vi siano motivi per rammaricarsi del fatto che il provvedimento sulla tutela del contribuente non ha colto gli aspetti fondamentali della tutela stessa, che attengono principalmente alla statuizione di un limite alle pretese sull'imposizione fiscale. Io credo che senza tale limite il contribuente non sia realmente tutelato.

Inoltre, non si è colta l'occasione per fare un passo avanti e tutelare il diritto all'obiezione di coscienza del contribuente: coscienza per motivi gravi, di rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali della persona. Non si è voluto neppure accettare di richiamare tale tutela come principio generale e credo che questo sia grave.

Ringrazio gli amici di Alleanza Nazionale e del Gruppo del Centro Cristiano Democratico che hanno accettato questa impostazione. Mi meraviglia invece che la concezione umanistica del rapporto tra cittadini e Stato non sia stata accettata da altri, che ad essa dovrebbero essere legati.

Detto questo, chiarito cioè che il provvedimento in esame a mio avviso tralascia alcuni elementi fondamentali, debbo anche riconoscere che complessivamente, per altri aspetti meno centrali e tuttavia importanti, esso merita un apprezzamento. È stato introdotto un certo riequilibrio nel rapporto tra il cittadino e lo Stato; in particolare grazie all'attività emendativa del Polo e della Lega Nord. Moltissimi emendamenti a firma Rossi o Moro e Rossi tendevano a dare maggiore forza a questo riequilibrio tra cittadino e Stato, ma sono stati respinti. Tuttavia, nel complesso, non si può non constatare un passo in avanti significativo.

Vorrei sottolineare alcuni di questi aspetti. L'articolo 3 introduce la non retroattività dell'imposizione fiscale; ricordo che la maggioranza, non più tardi di qualche mese fa, in sede di votazione della finanziaria per il 1998, ha, ancora una volta, previsto imposizioni fiscali retroattive e credo che il disegno di legge in esame fosse noto anche allora, poiché era in discussione; eppure il fatto di avere ribadito e approvato questo principio fa ben sperare che in futuro questa sorta di ingiustizia nel rapporto tra cittadino e Stato non possa più verificarsi.

Ancora da apprezzare è il divieto, previsto dall'articolo 4, di disporre l'istituzione di nuovi tributi attraverso l'uso del decreto-legge: rimane la possibilità di aumentare quelli esistenti, ma già il fatto di non introdurne di nuovi rappresenta di per sé una tutela.

Positiva è anche la possibilità, introdotta dall'articolo 6, di integrare o correggere degli atti che, altrimenti, potrebbero comportare penalizzazioni o mancati rimborsi al cittadino: tale opportunità successiva rappresenta un riconoscimento della buona fede presunta a priori nel rapporto tra cittadino e Stato.

Vorrei ricordare ancora l'articolo 12, in cui è contenuta la disposizione di motivare le verifiche e l'oggetto delle ispezioni. L'importanza delle norme contenute in altri articoli è già stata sottolineata, per cui non mi ripeto.

In conclusione, non si può non riconoscere (anche perché l'impulso alla predisposizione di tale normativa viene da un cristiano democratico, il senatore Costa, con il quale ho collaborato e collaboro tuttora) il fatto che questo provvedimento contiene aspetti positivi. Pur non essendo stato completo, il passo è certamente significativo per cui, a nome del Gruppo per l'UDR, esprimo il voto favorevole.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTINI. Signor Presidente, egregi colleghi, intervengo soltanto per confermare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti su questo provvedimento.

Ho già dettagliatamente indicato, nel corso della discussione generale, le motivazioni per le quali perveniamo a questo voto, sarebbe quindi ripetitivo richiamarle. Proprio in relazione a quelle motivazioni, noi voteremo a favore di questo provvedimento che assume un significato molto rilevante nei rapporti positivi tra il fisco e il contribuente.

THALER AUSSERHOFER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sono molto soddisfatta del fatto che finalmente stiamo per approvare un provvedimento che costituirà un'importante innovazione per il cittadino-contribuente, il quale troverà nella legge lo strumento di tutela e di garanzia dei propri diritti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Con i colleghi della 6ª Commissione siamo riusciti a svolgere, a mio avviso, un ottimo lavoro predisponendo il testo che stiamo per approvare, che garantisce un rapporto più civile tra fisco e contribuente. I contribuenti non avranno più solo doveri da adempiere ma anche garanzie e, grazie a questo disegno di legge, dei diritti da far valere nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Sono molte le innovazioni introdotte, tra le quali vorrei segnalare brevemente le più importanti: le disposizioni tributarie non avranno più effetto retroattivo e alla disciplina dei tributi periodici potranno essere apportate modifiche solo con effetto dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle nuove norme: ciò rappresenta un importante passo in avanti, che dà certezza di diritto al contribuente; l'istituzione di nuovi tributi non potrà più essere disposta attraverso decreto-legge, ma solo con leggi ordinarie; l'amministrazione finanziaria non potrà più chiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso della stessa amministrazione o di altre e ciò comporta veramente una importante semplificazione per il contribuente; le disposizioni in materia tributaria saranno più chiare, più trasparenti e più facilmente leggibili dal contribuente; esse non potranno stabilire, nè provocare un termine di prescrizione, oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

Una innovazione di particolare importanza è quella introdotta dall'articolo 11, in cui è data al contribuente la possibilità di presentare all'amministrazione finanziaria istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. A tali istanze l'amministrazione finanziaria dovrà rispondere entro termini ben stabiliti, cioè entro centoventi giorni, e le risposte fornite saranno vincolanti per la stessa amministrazione finanziaria.

Infine, all'articolo 13 si prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e presso la direzione delle entrate delle province autonome, dell'ufficio del Garante del contribuente. La figura del Garante è molto importante perchè ad esso si possono rivolgere tutti i contribuenti per lamentare disfunzioni ed irregolarità dell'amministrazione finanziaria. Il Garante, in base alle segnalazioni ricevute, si attiverà presso gli uffici competenti, i quali dovranno rispondere entro un termine prefissato, cioè entro trenta giorni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame rappresenta una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra il contribuente e la macchina finanziaria dello Stato. Con l'auspicio che l'approvazione definitiva possa avvenire in tempi rapidi, dichiaro il voto favorevole della Südtiroler Volkspartei su questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e dei senatori Pinggera, Azzollini e Travaglia*).

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si può dire che quando il percorso di un disegno di legge si avvia bene poi prosegue anche bene. La nostra forza politica accoglie con soddisfazione i miglioramenti, sia qualitativi, sia di metodo, che sono stati introdotti nel corso della discussione in Aula. Infatti, i già assai positivi principi elaborati nel corso della discussione in Commissione hanno trovato ulteriore conforto e sostegno nei miglioramenti che il dialogo serrato, ma assai fecondo, tra la maggioranza e l'opposizione hanno prodotto qui in Aula.

Ci siamo già dilungati, nel corso del dibattito generale, su questa normativa che noi auspichiamo venga approvata definitivamente ed inizi ad operare in maniera compiuta nel nostro ordinamento il più presto possibile. Questa legge introduce essenziali elementi di novità nell'ordinamento tributario e si muove in netta controtendenza rispetto all'assai negativo orientamento fiscale del Governo che, a nostro avviso, ha segnato nell'esercizio delle deleghe il momento più basso del rapporto tra Parlamento ed Esecutivo.

A conclusione dell'*iter* del provvedimento in questo ramo del Parlamento, mi preme sottolineare proprio questo aspetto di carattere procedurale: non è dunque vero che sia necessario delegare per poter fare un buon lavoro in materia fiscale. Questo disegno di legge di iniziativa governativa, infatti, ha avuto in Commissione, grazie anche al contributo di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, un'*iter* interessante, combattuto, ma assai fecondo; ha sostenuto l'esame dell'Aula e dal nuovo confronto è derivata l'approvazione di emendamenti migliorativi. Il prodotto di questo lavoro speriamo possa avere subito corso positivo nell'ordinamento. In questo caso si è dimostrato sicuramente vero che un buon lavoro in Parlamento si può fare, in particolare mantenendo come punto fermo l'interesse del cittadino. È quanto è avvenuto in questa occasione.

Come ho detto, non mi dilungherò – perchè l'ho già fatto nel mio intervento in sede di discussione generale – sugli aspetti di merito, che anche altri colleghi hanno adeguatamente sottolineato. Non voglio però mancare di sottolineare ulteriormente il carattere di controtendenza di questo provvedimento rispetto alla pretesa supremazia del fisco nei confronti del cittadino. Per la prima volta, fisco e cittadino vengono messi su un piano di parità, in un rapporto di reciproci obblighi e diritti, che vede entrambi sullo stesso piano, anche se purtroppo non in maniera compiuta. Vedo, inoltre, il tentativo concreto di semplificare le procedure e di evitare gli orpelli che vessano i cittadini nei confronti del fisco; vedo il tentativo di avviare non più il rapporto di pretesa potestà autoritaria e soggezione del cittadino, ma – ripeto – un vero e proprio sinallagma di diritti ed obblighi. Ritengo che questo sia l'elemento essenziale contenuto nella legge che stiamo per approvare.

Certamente vi sono ancora alcuni aspetti che, a mio avviso, vanno migliorati; mi riferisco, per esempio, al carattere di perentorietà che sempre è prescritto al contribuente e quasi mai al fisco. In verità è stato introdotto in queste norme qualche elemento innovativo, ma di più forse si poteva fare; infatti, alcuni elementi di arbitrarietà nei comportamenti dell'amministrazione si possono ancora rilevare, così come non ancora totalmente compiuta è la tutela dei diritti del cittadino contribuente. Pur tuttavia, passi in avanti veri e propri sono stati compiuti e con la legge che stiamo approvando un effettivo paletto viene posto a tutela dei cittadini: riteniamo pertanto che essa vada incoraggiata in ogni modo.

Nella prima fase, sulla base del lavoro svolto in Commissione, il Gruppo Forza Italia aveva sottolineato gli aspetti positivi e quelli negativi del provvedimento; nel prosieguo della discussione, l'accettazione di alcuni emendamenti e di alcuni ordini del giorno che il Governo si è impegnato ad attuare (e non abbiamo motivo di non credere che li osserverà anche in tempi ravvicinati, nell'esercizio delle deleghe) ci ha portato ad esprimere un giudizio positivo sul lavoro svolto ed a dichiarare il voto favorevole al disegno di legge in esame invece che la nostra astensione, secondo quanto avevamo deciso all'inizio.

Abbiamo maturato questa scelta perchè intendiamo dare un segno concreto da parte dell'opposizione che, a fronte del lavoro svolto ora in Aula e prima ancora in Commissione, siamo disponibili a fornire il nostro contributo concreto, positivo e, speriamo, fecondo per tutti i cittadini italiani.

Il nostro non è un cambiamento di posizione non ragionato: abbiamo riflettuto a lungo in merito perchè ci è parso che, proprio nell'iter del provvedimento, nella reciproca disponibilità ad approfondire seriamente i problemi, non solo in Commissione, ma anche in Aula, si rinvenga il tratto distintivo dell'approvazione di questa legge ed anche a motivo di ciò preferiamo, in questo momento, sottolineare gli aspetti positivi e vederli come viatico per un ulteriore miglioramento dell'interno ordinamento tributario.

In questo senso, il Gruppo Forza Italia ritiene di aver fornito in Commissione il proprio contributo concreto, fattivo ed operoso e di aver continuato in Aula a comportarsi in tal modo. Reputa, pertanto, di poter partecipare, unitamente a tutte le forze che hanno seriamente contribuito all'*iter* di questo provvedimento, alla sua approvazione con il proprio convinto voto favorevole ed alla sua presentazione all'altro ramo del Parlamento, anche per un suo miglioramento, ma soprattutto per una rapida approvazione. In questo senso ci sembra convincente dare il nostro apporto costruttivo e favorevole.

Infine, ritengo importante un altro aspetto, che ho già sottolineato in una precedente occasione, quello della linearità con cui speriamo di aver scritto queste norme, una linearità che ci auguriamo sia di incentivo al superamento di uno degli aspetti che maggiormente vessano il cittadino, ossia la non chiarezza delle norme. Riteniamo di aver scritto alcuni principi semplici, chiari e di carattere generale e che le norme che ad essi devono conformarsi debbano tentare lo stesso sforzo.

Non ci nascondiamo, ovviamente, le difficoltà delle norme applicative per la grande casistica cui debbono far fronte, ma crediamo che l'atteggiamento con cui ci si pone di fronte alla loro scrittura sia essenziale e che la loro semplificazione sia importante perchè il cittadino possa «raccapezzarsi» all'interno della congerie di norme che nell'ordinamento tributario probabilmente raggiunge l'apice.

Ringrazio, pertanto, tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questa legge con il loro lavoro concreto: il Sottosegretario, il relatore e tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione. Ringrazio tutti per gli sforzi compiuti e, per i motivi che ho esposto, il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Gubert. Congratulazioni.*)

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dovere.

BONAVITA. È un piacere per me!

Signor Presidente, a nessuno di noi sfugge l'importanza dell'atto che stiamo compiendo. Nel nostro sistema e nel nostro ordinamento tributario stiamo trasformando il contribuente dal ruolo di suddito a quello di cittadino, che ha dei diritti e non solo degli obblighi, e contemporaneamente stiamo modificando il rapporto tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente. Là dove vengono creati e ampliati i diritti per il contribuente e per il cittadino vengono anche istituiti obblighi per la pubblica amministrazione.

È stata premura di questa maggioranza sin dall'inizio di questa vicenda politica far sì che, accanto agli sforzi del risanamento che ha chiamato ad un grande impegno il paese, vi fosse un interesse importante e deciso verso un rapporto chiaro e trasparente con il cittadino contribuente, che nascesse una fiducia e si creassero le premesse per instaurare tale tipo di rapporto che, nel nostro paese, molto spesso non esiste e che dà vita a fenomeni molto diffusi di evasione e di elusione fiscale.

Quindi, è stato facile per noi della maggioranza accogliere, sin dall'inizio in Commissione, le sollecitazioni che in modo particolare il senatore Bosello ci ha rivolto di avere un dialogo aperto e una discussione franca e di affrontare, senza spirito partigiano, l'approvazione di questo provvedimento legislativo. Infatti, non è nostro interesse, nè interesse di questa maggioranza chiudersi a riccio quando si tratta di discutere dei diritti dei cittadini.

Noi viviamo in un paese dove spesso gli atteggiamenti vessatori dell'amministrazione creano guasti irreparabili, dove la frammentazione di testi giuridici e la sovrabbondanza di norme creano incomprensioni, dove il cittadino più debole è spesso vittima e dove invece, molto spesso, il cittadino che ha i mezzi e le possibilità riesce a sfuggire ai propri doveri.

È quindi nel senso della chiarezza e della precisione delle norme che domani si potrà creare nel nostro paese un clima di fiducia nel rapporto tra il cittadino contribuente e l'amministrazione finanziaria.

Non credo che dobbiamo rivolgere solo un augurio e pregare affinché questa legge non resti inapplicata, come lo sono state altre leggi dello Stato. Approvando il provvedimento legislativo al nostro esame ci dobbiamo anche impegnare a far sì che esso viva nella nostra pubblica amministrazione e nei rapporti che dobbiamo creare. Dobbiamo assumerci un impegno, affinché le leggi fiscali che andremo ad approvare siano chiare - credo negli istituti di garanzia per il cittadino - e soprattutto dovremo fare una battaglia perchè la nostra pubblica amministrazione si adegui.

Non possiamo creare delle zone franche; dobbiamo intraprendere una modernizzazione nel nostro paese in cui siano attivi i cittadini e le imprese, ma che veda anche protagonista la pubblica amministrazione, perchè quest'ultima non può sottrarsi a tale impegno.

Quindi, rivolgo un invito al Governo, che ci ha aiutato a predisporre una buona legge, affinché la applichi nelle disposizioni che dovrà adottare ed anche perchè i principi giuridici che in questa legge sono contenuti siano trasfusi nella legislazione ordinaria e trasmessi ai funzionari e agli operatori dell'amministrazione finanziaria, affinché si crei un rapporto diverso nel nostro paese.

Questo non è solo un augurio, bensì un impegno che ci deve vedere tutti uniti per far sì che questo paese faccia un passo in avanti. In futuro dovremo impegnarci affinché i nostri cittadini non si vergognino di avere un fisco che non li assiste, di non essere informati adeguatamente e soprattutto di avere norme non chiare nella loro applicazione.

Quindi, quello che abbiamo approvato è per noi un grande risultato, ma ancora di più rappresenta una sfida per noi e per il nostro paese; un

punto di confronto perchè se daremo applicazione ai principi sanciti nello Statuto dei diritti del contribuente, saremo anche in grado di far fare al nostro paese quel passo in avanti necessario non solo per entrare in Europa, ma anche per rimanerci.

Debbo ringraziare, in maniera particolare, il relatore e, con lui, tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno contribuito a far sì che si redigesse un testo chiaro, intellegibile, perchè non è molto frequente veder uscire dal nostro Parlamento provvedimenti con questa veste e con questa pulizia giuridica. Debbo, altresì, ringraziare il Governo e il sottosegretario Marongiu che ha assistito i nostri lavori, dobbiamo però in relazione al lavoro svolto, anche assumerci l'impegno, dopo averlo approvato, di far vivere questo provvedimento nelle leggi future e di trasfonderlo nello spirito della nostra amministrazione, che deve diventare sempre più al servizio dei cittadini e dei contribuenti e non un antagonista nei loro confronti. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà contro questo disegno di legge in quanto ritenuto insufficiente nel contenuto rispetto agli intendimenti che avevano reso necessaria la sua emanazione. Si è sussurrato che quanto inserito in questo provvedimento è il massimo che si è potuto fare di fronte alla forte pressione venuta dall'amministrazione finanziaria, ostile nel vedere e nel dare certezza al contribuente nel suo rapporto con la stessa, preferendo invece vedere sancite delle norme garantiste nei suoi confronti. Se ciò fosse vero, sarebbe grave, oltre che indecoroso per questo Parlamento, scendere a compromessi con l'apparato esecutivo, penalizzando ancora una volta il contribuente. Troppe le deroghe garantiste a fronte dell'amministrazione finanziaria. Vi rimando in merito a quanto già da me distintamente esposto in fase di discussione generale l'8 aprile.

È inoltre mancata l'occasione per sancire quei principi base, o almeno alcuni di essi, che dovrebbero essere, a nostro avviso, inseriti nella stessa Costituzione. Invece, nè nel progetto di riforma costituzionale in discussione nell'altro ramo del Parlamento in questo momento, nè in questo Statuto dei diritti del contribuente si sono voluti affrontare alcuni problemi tra i quali, per esempio, quello dei limiti massimi di pressione fiscale, marginale e complessiva, della certezza dei termini per i rimborsi dei crediti di imposta per tutti i contribuenti, della compensazione tra crediti e debiti tributari, anche di anni diversi, per tutti i contribuenti. Entrambi i progetti, la riforma della Costituzione e lo Statuto dei diritti del contribuente, non hanno completato il loro *iter* parlamentare; pertanto, speriamo fino alla fine in un ripensamento da parte del Governo e della maggioranza. Dichiarare che questo non è il provvedimento idoneo per inserire

alcuni temi o non accogliere alcuni emendamenti solo per questioni formali non esime il Governo e la maggioranza dal dovere di discuterne e assumere ufficialmente l'impegno ad affrontarli e risolverli entro un termine stabilito. Se il legislatore deve dare certezze al contribuente, cominci almeno a porre delle scadenze ai problemi importanti che stanno a cuore ai contribuenti. Non ci bastano i palliativi di questo disegno di legge per esprimere un giudizio complessivamente positivo.

Sui temi principali che abbiamo evidenziato il Governo non ha fatto un solo ragionamento, ha evitato la discussione, ha taciuto per tutto il tempo, insomma non ha fatto nulla. Con quale coraggio il relatore, senatore Pasquini, e poco fa anche il collega senatore Bonavita osano dire che la carta dei diritti che ne scaturisce è la carta del suddito che si trasforma in cittadino e paga le tasse perchè animato da un senso di appartenenza alla comunità nazionale? Ma quale comunità nazionale – ci chiediamo – quando volete insistentemente mantenere una tassazione differenziata sul territorio senza alcuna plausibile motivazione? Perchè non andate in televisione a spiegare ai cittadini padani per quale motivo devono pagare salatissime imposte e tasse sul metano rispetto alle regioni meridionali, la famigerata tassa sul freddo, fatta pagare alle popolazioni del Nord a tutto vantaggio di quelle meridionali esentate dal pagarla?

Quante volte in quest'Aula abbiamo assistito a votazioni con maggioranze trasversali: da Alleanza Nazionale e Rifondazione Comunista, da Forza Italia ai Democratici di Sinistra, dal Partito Popolare a Rinnovamento Italiano? Tutti uniti nello spremere il Nord!

Troppe sono le discriminazioni territoriali in campo fiscale che non trovano giustificazioni. Il legislatore meridionale è il primo vessatore del contribuente del Nord il quale oggi è suddito e con questa carta dei diritti del contribuente suddito resta. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1286 nel suo complesso.

È approvato.

Il disegno di legge n. 619 si intende pertanto assorbito.

Poichè resta poco tempo a disposizione, apprezzate le circostanze, rinvio la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno alla seduta anti-meridiana di domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SERENA, segretario, dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 aprile 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SMURAGLIA ed altri. – Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (38).

MULAS ed altri. – Norme per la tutela della dignità degli uomini e delle donne nei luoghi di lavoro (1150) (*Relazione orale*).

II. votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Gnutti.

III. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche (3169).

SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799).

SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).

MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (2319).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Allegato alla seduta n. 360**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 3.0.1 (Rossi).	149	148	000	027	121	075	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 3.0.2 (Rossi).	149	148	000	024	124	075	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 3.0.4 (Rossi).	161	160	000	034	126	081	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 8.1 (Azzollini e altri)	162	161	000	044	117	081	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 8.9 (Azzollini e altri)	162	161	000	040	121	081	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 8.10(Azzollini e altri)	153	152	001	031	120	077	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 8.11 (Gubert).	163	162	001	042	119	082	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 10.3 (Rossi).	152	151	001	031	119	076	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n.1286. Emendamento 10.0.1 (Gubert).	148	147	014	021	112	074	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto

il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0360 del 22-04-1998 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BORNACIN GIORGIO	F		F	F	F			F	F
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	A
BOSELLO FURIO	F	F	F	F	F	F	A	F	
BOSI FRANCESCO									F
BRIGNONE GUIDO								F	
BRUNI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	F	F	F		F	F		
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUCCIERO ETTORE			F	F	F				
CABRAS ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAPALDI ANTONIO			C	C	C	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARPI UMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLANI CARLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	F	F	F						
CO' FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C		
COLLA ADRIANO			F	F	F	F	F		

Seduta N. 0360 del 22-04-1998 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	C	C		C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	A
MACERATINI GIULIO								F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO								F	F
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANCONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI			F	F	F	F	F	A	A
MANFROI DONATO				F	F		F		
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C		C	C	C		
MANIS ADOLFO								C	C
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F		
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARRI ITALO	F								
MARTELLI VALENTINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C	C	C	C	C	C		C
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORO FRANCESCO								F	
MULAS GIUSEPPE	F			F	F	F	F	F	
MUNDI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUNGARI VINCENZO		F	F	F	F		F		A

Seduta N. 0360 del 22-04-1998 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NAPOLI ROBERTO	F	F	F						
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	C	C	C				C	C	
PACE LODOVICO	F		F	F	F	F	F	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C	C		C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	A
PEDRIZZI RICCARDO				F	F	F	F	F	
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI				C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	F	F	F	F	F	F	F		F
PERUZZOTTI LUIGI				F	F	F	F	F	
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO		C	C						
PETTINATO ROSARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	A
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN	C	C	C	F	F	F	F	F	A
PINTO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZINATO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PREDA ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PREIONI MARCO				F					

Seduta N. 0360 del 22-04-1998 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE			F	F	F	F	F	F	F
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	C	C	F	C	F
RIZZI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	C		C	C	C
ROCCHI CARLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROSSI SERGIO	F	F	F	F	F		F	F	F
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C					C	C
SALVATO ERSILIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	C	C	C	M	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	A
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA				F	F	F	F	F	A
SELLA DI MONTELUCE NICOLÒ						F	F		
SEMNZATO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	A
SENESE SALVATORE	C	C	C		C	C	C		
SERENA ANTONIO	F								
SERVELLO FRANCESCO		F							
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE				F		F	F	F	F
SPERONI FRANCESCO ENRICO				F	F	F	F	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO				F	F	F	F	F	F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO	F	F	F					F	A
THALER AUSSERHOFER HELGA				F	F	F	F		

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il senatore Lorenzi ha presentato la relazione sul disegno di legge: DE LUCA Athos ed altri. – «Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche» (2605).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge: «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi» (2935), già assegnato in sede deliberante alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 15 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto con l'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 2771 del 23 marzo 1998 di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 23/98, adottata dalla Corte stessa – Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – nell'adunanza del 17 febbraio 1998, con cui riferisce sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito dell'indagine intersettoriale nelle Amministrazioni dello Stato.

Detta documentazione sarà inviata alla 1ª e alla 8ª Commissione permanente.

**Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 16 aprile 1998, ha trasmesso un testo di osservazioni e proposte sul Documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001.

Detta documentazione sarà inviata alla 5^a Commissione permanente.

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a Napoli, a parere dell'interpellante, è in corso un'azione di delegittimazione del procuratore Cordova;

che, sempre a parere dell'interrogante, l'agitazione della classe forense è ispirata e guidata dall'avvocato Claudio Botti difensore del sindaco Bassolino e dell'avvocato Brigante, esponente di sinistra e difensore di fiducia di tutti i dirigenti del PCI-PDS coinvolti nella tangentopoli campana;

che, a parere dell'interpellante, da parte di alcuni settori della classe forense napoletana è in corso una strategia che punta a creare le condizioni d'incompatibilità ambientale propedeutiche e necessarie per la rimozione di un procuratore indipendente come il dottor Cordova;

che, a parere dell'interpellante, il sindaco Bassolino, gli ambienti affaristici che lo sostengono, le cosche vincenti e tutto il malaffare della città considerano il permanere del dottor Cordova alla guida della procura di Napoli una vera e propria iattura,

si chiede di sapere quali valutazioni esprima il Ministro in indirizzo di fronte a questa strategia che appare destabilizzante, attivata contro la procura di Napoli.

(2-00536)

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che hanno avuto vasta eco sulla stampa e provocato sconcerto alcune singolari dichiarazioni del dottor Giacomo Vaciago, presidente della commissione speciale di esperti – cosiddetti saggi – nominata dal Ministero delle finanze con l'incarico di predisporre un elenco di beni immobiliari di proprietà statale da collocare successivamente sul mercato da parte del Ministero del tesoro;

che lo sconcerto per tali dichiarazioni deriva dal fatto che fra i suddetti beni è incluso anche il complesso del Foro Italico che comprende, oltre lo stadio, anche le piscine, i campi da tennis e tutti gli altri immobili di notevole pregio storico e culturale;

che inoltre, secondo lo stesso dottor Vaciago, sarebbe auspicabile che oltre al Foro Italico fossero ceduti anche altri beni storici dello Stato, dagli Uffizi al Colosseo,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia autorizzato il dottor Giacomo Vaciago a divulgare presso l'opinione pubblica le proposte della commissione da lui presieduta;

se pertanto il Governo ne condivida il contenuto;

se, in particolare, la politica del Governo sui beni culturali sia affidata alle commissioni speciali di esperti, nominati dal Ministro delle finanze;

se il conferimento a fondi immobiliari dei «gioielli» culturali del nostro paese non finisca per sottrarre alla collettività ed agli organi di governo locale e centrale la fruibilità di tutti i beni;

se nello specifico caso del Foro Italico, stimato per un valore teorico di circa mille miliardi, la collocazione in fondi immobiliari non finisca per privare il mondo dello sport, ed il CONI in particolare, di un bene che moralmente gli appartiene e se quindi non si ritenga che tale proposta si configuri come una autentica espropriazione ed un grave attacco all'autonomia del movimento sportivo nel nostro paese;

se, infine, non si ritenga che siffatti orientamenti, per la loro gravità, richiedano un esplicito pronunciamento del Parlamento.

(2-00537)

Interrogazioni

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per le politiche agricole e dei trasporti e della navigazione.* – (Già 4-10448).

(3-01798)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – (Già 4-09180).

(3-01799)

MARTELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 26 marzo 1997 e in data 21 novembre 1997 lo scrivente ha presentato le interrogazioni parlamentari 3-00879 e 3-01443 al Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti il problema di un eventuale *crash* del sistema computeristico nel 2000, anno della cosiddetta transizione del sistema computeristico attuale così come era stato impostato alla sua origine – tre cifre che seguono il numero indicante il millennio – con lo scatto al cambiamento di tutte e quattro le cifre del numero;

che ieri, in data 21 aprile 1998, sul quotidiano «Il Sole-24 ore» figurava un articolo dal titolo «Rischio bomba del millennio», riguardante la catastrofe dei computer destinata a colpire tutti i paesi del mondo allo scoccare dell'anno 2000;

che il blocco riguarderà tutti i sistemi non adeguati, dal piccolo *chip* ai grandi elaboratori che controllano linee aeree, ferrovie, sistemi aziendali, ospedali, centrali operative del traffico eccetera;

che in tutto il mondo l'allarme è stato più volte ripetuto da tecnici e *media* dal momento che una buona parte dei programmi che fanno funzionare i computer non è in grado di leggere tutte e quattro le cifre di una data (infatti il riconoscimento si limita alle ultime due, perchè il computer considera scontato che le prime due siano 1 e 9);

che – come lo scrivente ha già fatto presente – la ricerca di una soluzione idonea a risolvere il problema consiste nel trovare altre due indicazioni da digitare per gli anni dal 2000 in poi in modo che rimangano fissati e permettano a tutti i sistemi computeristici di continuare a funzionare;

che sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna sono già da diversi anni allo studio piani di salvataggio dell'intero sistema computeristico, l'interrogante chiede di sapere:

se non avendo avuto risposta alcuna alle precedenti interrogazioni, il problema non sia già stato risolto ed in tal caso se non sia forse opportuno – dato che gli altri paesi vi stanno ancora lavorando – rendere partecipe il mondo intero della soluzione cui è pervenuta l'Italia;

se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno fornire tempestivamente la risposta richiesta dal momento che alla delegazione italiana presso l'UEO è pervenuta più volte richiesta di sapere in che modo si stia risolvendo la situazione nel nostro paese, così da permettere alla delegazione stessa di dare una risposta ufficiale in proposito.

(3-01800)

BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RI-

PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per le politiche agricole e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nel nostro paese il fenomeno degli incendi boschivi costituisce una piaga nazionale che distrugge una notevole quantità di territorio boschivo straordinaria importanza per il sistema ecologico; i dati forniti dal Corpo forestale dello Stato indicano che l'8 per cento dei boschi bruciati nel 1994 erano situati in aree protette;

che due sono le punte massime di pericolo di incendio in Italia: la siccità estiva e quella di fine inverno; in estate il pericolo maggiore è per i boschi dell'Appennino centro meridionale, dal livello del mare fino a 700-800 metri, mentre a fine inverno-inizio primavera c'è una marcata localizzazione degli incendi nelle zone alpine e pre-alpine;

che in Liguria, Piemonte, Lombardia in inverno i boschi bruciano come se fosse agosto, soprattutto in Liguria è vera emergenza-incendi; secondo i dati del Corpo forestale dello Stato in Liguria, tra gennaio e febbraio 1998, sono andati in fumo ben 2.209 ettari di boschi; sempre secondo i dati del Corpo forestale dello Stato complessivamente nei due primi mesi del 1998, 585 incendi hanno devastato 4.477 ettari di territorio (mancano i dati per Friuli, Trentino, Sicilia e Sardegna che non dipendono dal Corpo forestale dello Stato);

che dall'indagine effettuata dal Dipartimento della protezione civile nel 1995 emergeva la necessità, rispetto all'analisi dei dati relativi al numero di incendi e alla superficie percorsa dal fuoco, di «prevedere non solo una ormai classica ridislocazione estiva dei mezzi aerei, ma anche una loro ridislocazione invernale-primaverile nelle regioni del Nord»;

che secondo quanto risulta dall'allegato D, relativo alla dislocazione dei mezzi anticendi, della relazione sulla «Campagna anticendi boschivi 1995» del Dipartimento della protezione civile c'è da sottolineare come nessun mezzo aereo sia dislocato proprio nelle regioni del Nord;

che dalla «relazione sullo stato dell'ambiente 1997», nella sezione dedicata agli incendi boschivi emerge che «oltre il 50 per cento delle regioni italiane non ottempera al dettato legislativo, malgrado l'alto livello di pericolosità di alcune di esse. Solo la metà delle regioni italiane dispone di un censimento sull'andamento del fenomeno degli incendi. Per quanto riguarda gli stanziamenti annui solo una regione su due destina parte dei fondi all'attività di prevenzione vera e propria. Il 30 per cento delle regioni dichiara di avere una rete di avvistamento in fase di rinnovamento e un altro 20 per cento che tale rete è insufficiente»;

che il Dipartimento della protezione civile, in vista della scadenza del contratto con la società SISAM, chiamata ad assicurare il servizio antincendio, ha nominato nell'agosto 1997 una apposita commissione per procedere all'espletamento di una gara di licitazione privata per appaltare la gestione del servizio stesso;

che alla gara, andata formalmente deserta, sono state chiamate tre ditte, tra le quali la SOREM, che nella fase di preselezione risulterebbe essere stata dichiarata dalla commissione appositamente costituita dallo

stesso Dipartimento «società non in possesso dei necessari requisiti tecnico-economico-finanziari»;

che in seguito all'esito inefficace della gara il Dipartimento della protezione civile procedeva all'affidamento diretto per trattativa privata assegnando alla ditta SOREM la gestione completa del servizio a partire dal 1° gennaio 1998,

si chiede di sapere:

se sia stata data attuazione, e in che misura, alla strategia del Dipartimento della protezione civile che prevedeva uno schieramento invernale-primaverile nelle regioni del Nord per meglio fronteggiare gli incendi boschivi invernali;

quali siano le iniziative in merito alla necessaria azione di coordinamento delle regioni per l'attuazione delle attività di competenza: prevenzione, previsione ed intervento per lo spegnimento;

se corrisponda al vero che la SOREM sia una società a responsabilità limitata, con amministratore unico, con un capitale di 99 milioni di lire e un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio di circa 220 milioni di lire;

per quali motivi e in base a quali considerazioni tecnico-professionali e di solidità finanziaria si sia preferita la trattativa privata con la ditta SOREM;

se corrisponda al vero che, secondo il contratto stipulato dalla Protezione civile, il primo aereo sarebbe disponibile solo a partire dal mese di maggio, per cui nei primi quattro mesi del 1998 il servizio non sarà praticamente svolto;

come il Dipartimento della protezione civile abbia svolto l'attività antincendio nel periodo gennaio-aprile 1998, periodo non più coperto dalla SISAM ma non ancora coperto dalla ditta SOREM;

se risulti vero che dal maggio 1998 solo due aeromobili Canadair saranno in servizio effettivo.

(3-01801)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CURTO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Per conoscere quali iniziative si intenda assumere per scongiurare la ribadita volontà della EVC di chiudere lo stabilimento di Brindisi in seguito alle forti contrapposizioni che hanno visto lo scontro tra EVC e Governo riguardo la richiesta di autorizzazioni a Porto Marghera.

(4-10601)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che moltissimi Istituti di vigilanza hanno aderito alla possibilità di assunzione di personale mediante le cosiddette «borse lavoro»;

che tali assunzioni avrebbero dovuto creare le condizioni non solo per garantire un minimo di retribuzione ai soggetti interessati ma avrebbero dovuto altresì creare le condizioni per l'acquisizione di specifiche professionalità;

che in contrasto con tali principi, il Ministero dell'interno, interessato, pare, dalle prefetture, ha espresso valutazione negativa circa la possibilità di nominare guardie giurate i beneficiari di «borse lavoro»;

che tale valutazione non è stata aliena da dubbi se è vero, come risulta, che il Ministero dell'interno ha rivolto un quesito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per conoscere se la valutazione predetta, a giudizio di tale Dicastero, poteva essere considerata corretta;

che gli Istituti di vigilanza predetti, in mancanza di indirizzi specifici e chiari sulla materia, si vedrebbero costretti a provvedere al licenziamento dei giovani assunti,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire tempestivamente sulla materia sciogliendo in maniera positiva un quesito che altrimenti inciderebbe negativamente sulla già precaria condizione occupazionale del mondo giovanile.

(4-10602)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il carcere tarantino di via Speciale risulta avere una capienza massima di 270 detenuti (tra reclusi e semiliberi);

che in contrasto con tale prescrizione, la struttura carceraria ospiterebbe invece 600 detenuti, di cui 234 sottoposti al regime di alta sicurezza;

che il personale di polizia penitenziaria, addetto alla sorveglianza e alla sicurezza della struttura, risulta carente di almeno 80 unità (300 invece di 380);

che in conseguenza di ciò, frequente è il ricorso al lavoro straordinario (peraltro non sempre riconosciuto, e, quando retribuito, sempre con notevole ritardo);

che tutto ciò determina tensione nel personale penitenziario, peraltro esposto a notevolissimi rischi personali, così come accaduto qualche tempo fa con la vile uccisione dell'agente Magli,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per ovviare a tali gravissime carenze.

(4-10603)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel 1997 l'Albania fu sconvolta dal fallimento di alcune società finanziarie che determinarono l'azzeramento dei risparmi della stragrande maggioranza delle famiglie albanesi;

che in seguito a tali rivolgimenti sociali il Presidente Sali Berisha fu sostanzialmente deposto;

che sin da allora emersero collegamenti tra le finanziarie albanesi e soggetti salentini collegati a loro volta a settori economici dell'Emilia Romagna;

che notizie di stampa riportano di un coinvolgimento nell'inchiesta sulle società italiane «Sviluppo Co Itali», «Viveri Co Itali», «Petrocelli Co Itali», «Restauro Itali» e l'azienda di distribuzione alimentare Aldes di Tricase (Lecce), quest'ultima, pare, collegata sia con la Vefa Aldes di Tirana da una *joint venture*, sia con la società Vefa (la più grande tra le finanziarie albanesi);

che l'accusa sarebbe riferita alla fattispecie criminosa di riciclaggio di danaro sporco,

l'interrogante chiede di conoscere se le notizie riportate dagli organi di informazione corrispondano al vero e se le indagini abbiano fatto emergere collegamenti con il mondo politico e/o con le realtà cooperativistiche emiliane e romagnole.

(4-10604)

CURTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella provincia di Taranto paiono sussistere difficili relazioni tra il mondo sindacale e il provveditore agli studi;

che sul problema era già intervenuta la segreteria generale dello SNALS attraverso il proprio segretario generale, professor Nino Gallota, il quale aveva richiamato l'attenzione sulla vertenza Taranto in rapporto alle posizioni assunte dal provveditore agli studi in materia di riforma dei cicli e di razionalizzazione;

che, in palese contrapposizione con quelle sinergie, collaborazioni e azioni unitarie che dovrebbero caratterizzare la scuola dell'autonomia, a Taranto si scelgono posizioni differenziate sicchè la composizione degli stessi nuclei di supporto all'autonomia vedono la completa assenza non solo dei rappresentanti sindacali, ma anche delle stesse associazioni professionali;

che tutto ciò rappresenta una costante violazione delle norme e dei principi su cui dovrebbero fondarsi corrette relazioni sindacali, così come delineate dal contratto collettivo nazionale di lavoro all'articolo 3, Titolo II, capo I;

che, per ultimo, con nota del 18 aprile 1998, lo SNALS segnalava alcune gravi anomalie riscontrate nel momento della formazione delle sezioni e della gestione dei docenti sovranumerari,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al riguardo e se non ritenga di dover addivenire ad una tempestiva ispezione presso il provveditorato agli studi di Taranto per la verifica delle procedure relative.

(4-10605)

IULIANO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nelle scorse settimane lungo il corso del fiume Tanagro, nel territorio del Vallo di Diano in provincia di Salerno, sono stati scoperti 6 laghetti artificiali con presenza di chiazze oleose in superficie e l'individuazione di bidoni sul fondo dal contenuto ancora sconosciuto;

che sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Sala Consilina e della amministrazione provinciale di Salerno per accertare la provenienza dei bidoni e la natura delle chiazze oleose;

che viva preoccupazione ha destato tale scoperta fra la popolazione che ancora ricorda i traffici illeciti di rifiuti tossici che hanno attraversato questo territorio che, è utile ricordarlo, è parte integrante del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano;

che non è da trascurare anche la difficoltà delle indagini, perchè lo svuotamento delle pozze d'acqua e le analisi da effettuarsi fanno prevedere costi molto elevati difficilmente sostenibili dagli Enti locali e dalla amministrazione provinciale,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare le responsabilità del fenomeno descritto e per individuare soluzioni rapide per il risanamento.

(4-10606)

SERVELLO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il piano di distribuzione dei finanziamenti per il Giubileo del 2000 ha suscitato pesanti polemiche a livello istituzionale;

che sul documento critico, presentato dalle regioni, la Lombardia e la Puglia si sono astenute ritenendolo «ancora morbido»;

che una mozione di dura protesta è stata votata dal consiglio regionale della Lombardia;

che «sorpreso e insoddisfatto» si è dichiarato anche Monsignor Luigi Manganini, responsabile del comitato istituito dalla conferenza episcopale lombarda, presieduta dal cardinal Martini;

che è stato, da più parti, contestato il metodo centralista delle scelte governative a cui si è aggiunta la procedura non obiettiva e faziosa della commissione Stato-regioni;

che la Lombardia, attraversata da storiche «vie dei pellegrini», costituirà certamente un polo fondamentale per l'interscambio dei flussi provenienti dall'estero, soprattutto dall'Est, grazie, anche, alla presenza dei suoi tre aeroporti internazionali di Malpensa, Orio al Serio e Linate;

che il totale dei finanziamenti assentiti alla regione Lombardia (78 miliardi sui 1.827 disponibili) si appalesa inadeguato a fronteggiare le esigenze di un territorio dotato di un notevole patrimonio storico-artistico nazionale, la cui tutela e valorizzazione non possono essere «caricate» sui bilanci delle amministrazioni locali interessate,

gli interroganti chiedono di conoscere quali decisioni si intenda adottare al fine di riequilibrare le assegnazioni già deliberate e di non stravolgere i criteri equitativi o preferenziali già fissati dalla legge per gli interventi concertati con le conferenze episcopali e per quelli cofinanziati al 50 per cento dalle regioni.

(4-10607)

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle finanze e della difesa.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, in data 9 novembre 1996, da parte del signor Giovanni Monzambani, negoziante, esercitante attività commerciale di vendita e noleggio videocassette in via Trombetta 85, Verona, veniva presentato un esposto presso il Comando dei carabinieri di Verona, via S. D'Acquisto 4, ed alla procura della Repubblica, presso la pretura di Verona, in relazione al noleggio di videocassette, compact disc, videogiochi destinati alla «sola vendita»;

che nell'esposto vengono indicati «circoli culturali», non aperti al pubblico, ed i cui benefici possono essere goduti solo da enti ed aziende (interno ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma in Verona, la videoteca presso la AGSM ed altri circoli quali la Glaxo, BMW ed altri) che noleggiavano videocassette destinate alla vendita, con evidente evasione fiscale e concorrenza sleale nei confronti dei commercianti del settore;

che le videocassette poste a noleggio o a prestito o in comodato non sono destinate a tale scopo, perchè edite da case distributrici e quindi solo destinate alla vendita; è quindi evidente il danno economico, pena il sequestro delle cassette non in regola con il pagamento del diritto d'autore che, nella fattispecie, risulta essere la vidimazione SIAE per il noleggio;

che per far rilevare il danno economico l'esponente ha evidenziato che l'emissione del film destinato al noleggio, nel caso per esempio del film «Braveheart», ha un costo di lire 146.666, mentre quello destinato alla vendita è di lire 31.000, ma viene posto in circolazione un mese dopo proprio per permettere il lancio del noleggio;

che il pretore di Verona, cui erano pervenute le denunce del caso attraverso il capitano Nieddu della Guardia di finanza, aveva rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 171-*quater* della legge n. 633 del 1941 che vieta il noleggio di opere senza il consenso dell'autore, sentenza poi pubblicata in data 12 febbraio 1997, n. 53, che ha confermato infondata la questione di costituzionalità della norma di cui sopra, confermando quindi il divieto del noleggio con modalità attuate dai circoli di cui sopra (per i quali valgono le norme di cui all'articolo 48 della legge n. 650 del 23 dicembre 1996),

si chiede di sapere:

se tali circoli, non avendo obblighi di nessun genere, possano essere considerati fiscalmente evasori totali, visto che il noleggio è a pagamento ed in relazione al fatto che il prezzo delle videocassette destinate alla vendita è 6-7 volte inferiore al prezzo delle videocassette destinate

al noleggìo, quindi se i Ministri in indirizzo non intendano procedere ad una seria verifica;

come mai la SIAE, pur essendo stata informata in data 8 luglio 1995 sia alla direzione di Roma, via Letteratura 20, attraverso la signora Cianfa, sia a Verona, via Steeb 1, attraverso il dottor V. Fulco, non sia intervenuta e non abbia dato risposte in merito ed eventualmente quali siano le motivazioni dell'omissione;

visto che tale situazione si starebbe ripetendo, nonostante la sentenza della Corte costituzionale, se la SIAE non debba attivarsi essendo parte offesa, soprattutto nell'interesse dei consumatori e dei commercianti di settore che subiscono una concorrenza sleale ed illecita.

(4-10608)

WILDE, DOLAZZA, PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa.* – Premesso:

che nell'audizione del 7 aprile 1998, nella 10ª Commissione del Senato, l'amministratore di Finmeccanica, dottor Lina, ha detto che i 2.400 miliardi di perdite del 1997 saranno in parte coperti con l'aumento di capitale, gli altri 8.000 miliardi di indebitamento sarebbero coperti entro la fine del 1998, secondo tale schema:

2.000 miliardi circa di aumento di capitale;

3.000 miliardi di dismissioni;

1.000 miliardi di recupero di efficienza interna;

che lo stesso ha inoltre evidenziato che il buon esito dell'aumento di capitale sarebbe garantito dalla società inglese Shroeder, annunciando, inoltre, che fin da quando la Finmeccanica quotava 700 lire tale società riteneva Finmeccanica, nonostante gli indebitamenti, interessante e strategica e quindi, dopo che Shroeder ne acquistò una grossa quantità, chiedeva di conoscere meglio i conti della *subholding* dell'IRI e quindi fare una «*due diligence*» sulla società; gli esperti degli Shroeder dopo essere stati presso la *holding* per più di un mese avrebbero sottoscritto un impegno di garanzia sull'aumento di capitale;

che nel medesimo momento alcune banche italiane coinvolte nelle sofferenze e difficoltà finanziarie di Finmeccanica, al contrario, aspettano con ansia di uscire monetizzando le loro partecipazioni considerando i prezzi storici di borsa, esagerati; infatti, in data 10 aprile 1998 Finmeccanica capitalizza 3.830 miliardi, più 460 miliardi l'Ansaldo Trasporti; è da notare inoltre che Finmeccanica è stata inserita nel paniere del Midex, lasciando aperti dubbi sulla trasparenza di tutta l'operazione sia finanziaria che industriale;

che Finmeccanica rappresenterebbe un grosso assetto industriale, il secondo gruppo manifatturiero italiano ed il primo nel settore dell'alta tecnologia, ma l'amministratore delegato Lina con difficoltà riesce a convincere che il piano di alleanze ed integrazioni sia tale da giustificare l'entusiasmo dimostrato dalla strategia finanziaria, ed ancor meno dal progetto industriale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano confermare la validità della strategia sia industriale che finanziaria, congiuntamente alle opportune garanzie, sia in relazione al mantenimento delle piante organiche della forza lavoro, sia in relazione alle garanzie da dare ai piccoli azionisti;

se sia da ritenersi a tutti gli effetti trasparente e regolare il comportamento sostenuto dalla Finmeccanica, permettendo ad una società inglese, dopo aver rastrellato azioni sul mercato mobiliare italiano (azioni di una società fortemente indebitata ed allora apparentemente in tempi non sospetti di privatizzazione-internazionalizzazione), di concedere alla stessa Finmeccanica informazioni del tutto private e segrete, considerando tra l'altro che Finmeccanica è una *subholding* pubblica che raggruppa settori strategici;

se corrisponda a verità che la stessa Shroeder starebbe concretizzando lo studio di costruzione di una società tra *partner* europei (EADAC) per unire un gruppo industriale europaiale e della difesa, ma che vedrebbe l'Italia esclusa;

se, attraverso le approfondite conoscenze ottenute grazie al *management* di Finmeccanica, i *partner* europei arriveranno comunque e a colpo sicuro ad appropriarsi delle società più appetibili, da qui le «*avances*» di British Aerospace verso Alenia, ma anche verso aziende minori quali la Ex Siai-Ambrosini, la Piaggio ed altre;

se sia possibile che attraverso tale strategia l'industria aerospaziale italiana possa essere saccheggata delle sue capacità creative e mercantili e quindi del suo «*Know how*» grazie ad un tacito consenso dei responsabili di Finmeccanica;

se il Ministro del tesoro non ravvisi la possibilità di *insider trading* ed in taluni momenti anche di aggrottaggio visto l'andamento del titolo e quindi non ritenga opportuno informare la Consob e dare opportune risposte sul come mai, nonostante gli accertati elevatissimi debiti e non esaltanti fatturati e le moltissime parole spese e per il momento senza alcun risultato concreto, il titolo sia stato inserito nel paniere del Midex;

se tale inserimento sia trasparente a tutti gli effetti di legge;

se la società inglese Shroeder continuando a raccogliere azioni Finmeccanica, fin dalle 700 lire come dichiarato da Lina, abbia dichiarato l'effettiva partecipazione; si noti che il titolo è passato dalle 615 lire del 1997 alle 2.500 lire con una variazione annua del 175,07 per cento;

se tutto l'*iter* seguito risulti essere trasparente, visto che le nostre banche, da tempo proprietarie di quote, procedono ad un progressivo disimpegno, come Comit che scende sotto il 2 per cento, Credit, San Paolo, lasciando capire che potrebbero anche non partecipare all'aumento di capitale comunque garantito dalla Shroeder;

se i massimi dirigenti e famigliari della suindicata società siano titolari o lo siano stati di pacchetti azionari di Finmeccanica ed Ansaldo spa;

se e come sia stata risolta la vertenza Finmeccanica-Efim e quanto sia costata sia in termini finanziari che di razionalizzazione;

se i vertici dell'IRI ritengano opportuno mantenere in vita una *sub-holding*, quando lo stesso compito potrebbe essere svolto dall'IRI stesso;

se sia credibile quanto affermato dall'amministratore delegato dottor Lina in sede di 10ª Commissione permanente del Senato e cioè che a fine 1999 Finmeccanica sarà una *holding* a indebitamento «zero»;

a quali aziende corrisponderebbero i ricavi delle dismissioni per 3.000 miliardi dichiarate dal dottor Lina;

da chi saranno garantiti gli 850 miliardi di aumento di capitale dell'Ansaldo, se corrisponda a verità che la Daewoo acquisterebbe l'Ansaldo per 450 miliardi e, quindi, quale risulterebbe essere la logica di questa operazione;

se e come verranno conteggiati i debiti delle società nella realizzazione delle numerose preventivate *joint-venture*.

(4-10609)

PEDRIZZI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, in Germania, il pastore Johannes Lerle è stato condannato all'ammenda di 2.800 marchi tedeschi per aver protestato pacificamente dinanzi alla clinica degli aborti del dottor Freudemann di Norimberga e che il suo imprigionamento sembra inevitabile perchè si è rifiutato di pagare tale ammenda;

che, in Francia, il dottor Xavier Dor, Presidente dell'associazione antiabortistica francese «*Sos tous petit*», sessantottenne e quasi cieco, è stato arrestato e condannato a un mese di semilibertà dopo 11 giorni di detenzione, per aver partecipato a una manifestazione antiabortista consistente nella pacifica recita del rosario a duecento metri dall'Ospedale André Mignot, a Chesnay, dove si praticano aborti;

che, negli Stati Uniti la signora Joan Andrews, pioniera delle iniziative cattoliche contro l'aborto, è stata – sino ad oggi – sottoposta a più di 150 arresti scontati più volte in celle di isolamento;

che, lo scorso 16 gennaio, il giudice Raymond Novak, un ex-gesuita, ha condannato, nonostante il parere contrario del giudice distrettuale, la famosa attivista anti-abortista ad una pena detentiva di 23 mesi per aver commesso il reato di «pregare» nelle cliniche dove si pratica l'interruzione volontaria di gravidanza;

che lo stesso magistrato, ignorando la miriade di lettere ricevute per richiedere la scarcerazione della cosiddetta «prigioniera politica» Joan Andrews, ha viceversa affermato che, per una «questione di principio» (come testualmente asserito dal giudice Novak a fine udienza), la detenzione della pioniera anti-abortista si protrarrà a tempo indeterminato, finchè essa non avrà sottoscritto una dichiarazione di rinuncia alle sue attività – decisamente pacifiche – di protesta contro l'aborto;

che, alla suddetta provocazione, la coraggiosa militante ha risposto dichiarando iniqua la sentenza in base al primo emendamento della Costituzione americana che le riconosce il diritto di critica alla «cultura dell'aborto», affermando pubblicamente: «Chiedo al giudice di non violare la mia coscienza» («*The Washington Times*» del 14 gennaio 1998);

che anche la nostra Costituzione, all'articolo 21, tutela il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione;

considerato:

che, al di là dell'opinione che si possa nutrire sulla liceità morale dell'interruzione volontaria di gravidanza, la dura repressione della protesta antiabortista, compresa la inadeguata previsione della misura di incarcerazione a tempo indeterminato, laddove tale protesta presenta carattere non violento, ripugna alla coscienza civile;

che altri tipi di proteste e manifestazioni, anche violente, vengono recepite come messaggi di malcontento della società e, pertanto, costituiscono motivo di confronto politico-sociale, ricevendo un trattamento diverso da quello riservato alle organizzazioni fattivamente impegnate nella tutela della vita;

che, se il Governo si è mostrato sensibile per casi umani, come quello di Silvia Baraldini, reclusa in America per concorso in rapina e attentato alle istituzioni, sarebbe altrettanto opportuno e doveroso intervenire presso il Governatore americano per una richiesta di grazia («freepardon») della signora Joan Andrews, madre di due figli di cinque e otto anni (e in procinto di adottarne un terzo) che – come noto – in tutta la sua vita non ha mai praticato nessuna violenza ad essere umano o provocato danni a cose;

che in alcune amministrazioni provinciali come per esempio a Firenze, sono state presentate delle mozioni al fine di invitare il Presidente della Giunta ad intervenire in veste umanitaria presso le autorità in indirizzo a favore dei noti esponenti anti-abortisti pesantemente discriminati e perseguitati a causa delle loro idee e della loro azione in difesa della vita,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, soprattutto a seguito dell'impegno assunto dal Governo per il caso della Baraldini, non si ritenga maggiormente opportuno e doveroso intervenire presso le autorità competenti ponendosi in collegamento con le organizzazioni umanitarie internazionali, al fine di evitare misure di dubbia costituzionalità ed atteggiamenti di «razzismo morale»;

eventualmente, con quali mezzi il Governo intenda contribuire a porre fine a questa assurda persecuzione nei confronti di chi esprime le proprie idee e si batte per i propri ideali (in questo caso contro gli anti-abortisti), condannando l'adozione di misure profondamente ingiuste, come la pronunciata sentenza di durata indefinita, per altro (paradossalmente) quasi mai applicata nei casi di «reali e violenti crimini», al fine di tutelare il sacro diritto alla libertà di pensiero e di espressione.

(4-10610)

BONATESTA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la situazione del trasporto pubblico del comune di Castel Sant'Elia versa in condizioni di disagio;

che la fermata dei mezzi pubblici del Cotral sulla strada provinciale, che da Castel Sant'Elia conclude a Civita Castellana, è un problema che interessa molti cittadini;

che i cittadini hanno provveduto alla raccolta di 150 firme con una petizione a sostegno della richiesta di fermata;

che l'iniziativa è dovuta al fatto che sono molti i cittadini residenti ed operanti in quella zona del paese che avvertono la gravità del problema relativo ai trasporti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare provvedimenti al fine di una immediata risoluzione del problema per il soddisfacimento delle legittime richieste della popolazione.

(4-10611)

CURTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere le valutazioni e gli intendimenti del Ministro in indirizzo riguardo la vertenza che vede contrapposte le Ferrovie Sud-Est al personale che richiede il ricalcolo dell'indennità trasferte e diarie con computo della contingenza reale anziché convenzionale.

(4-10612)

NIEDDU. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'assessore all'ambiente della regione autonoma della Sardegna, con apposito decreto (n. 2232 del 18 luglio 1997), ha approvato, in favore della ECO ambiente snc, il «progetto di restauro ambientale di una cava di materiali argillosi mediante la realizzazione di una discarica di prima categoria», situata in località Cugumadda, in comune di Villanova Tulo (Nuoro);

che tale decreto è stato impugnato dal comune di Villanova Tulo davanti al Consiglio di Stato;

che lo stesso ha provocato l'unanime protesta delle popolazioni e dei comuni dell'area della Barbagia di Seulo;

che il prefetto di Nuoro con proprio decreto del 20 marzo 1998 ha sospeso temporaneamente l'esecuzione dei lavori per evidenti ragioni di ordine pubblico;

che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dispone dal 1° gennaio 2000 lo smaltimento in discarica solo dei rifiuti inerti, di quelli individuati da specifiche norme tecniche e dei rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento;

che la finalità del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è rivolta alla realizzazione della raccolta differenziata e alla nascita dei centri di riciclaggio e quindi alla eliminazione totale delle discariche ed alla bonifica di quelle esistenti;

che a soli tre anni dal termine ultimo fissato dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, appare assurdo autorizzare la creazione di una nuova discarica, fondata su una tecnica obsoleta e all'impatto ambientale devastante, allorquando la medesima potrà essere utilizzata al massimo per un anno;

che l'area interessata fa parte del comune di Villanova Tulo, il quale ha già aderito all'istituendo Parco del Gennargentu, chiedendo l'imposizione del vincolo idrogeologico per l'area in questione, individuata tra l'altro come area di valorizzazione archeologica dal Piano urbanistico comunale;

che da quanto sino ad ora richiamato appare fondato ritenere l'opera in questione suscettibile di danneggiare in modo notevole l'ambiente, oltrechè di incidere in modo brutale sulla programmazione del territorio;

che i sistemi attuali e quelli in progettazione per lo smaltimento dei rifiuti trattati, cioè combustibili con recupero energetico, copriranno una utenza di tre milioni di abitanti, dunque di più della intera popolazione della Sardegna;

che è legittimo il dubbio che la detta discarica, attesa la convenienza puramente pecuniaria, possa essere parte nel noto fenomeno del commercio dei rifiuti prodotti in altre aree, il che non risulta solo inopportuno ma soprattutto in contrasto con il già citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

che il comune di Villanova Tulo ha inoltrato un motivato esposto alla procura della Repubblica di Cagliari per eventuali reati ritenuti sussistenti, in particolare la fattispecie di cui all'articolo 40 del codice di procedura penale,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti ed eventualmente quali azioni ritenga possano essere utilmente espresse per risolvere la situazione determinatasi.

(4-10613)

COLLINO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che, in data 10 aprile 1998, il provveditorato agli studi di Udine ha trasmesso, per lettera, ai sindaci dei comuni di Carlino, Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano il piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1998-1999, chiedendo di esprimere un motivato parere in merito alle specifiche proposte entro il 18 aprile;

che il piano prevede la soppressione di 4 plessi di scuola elementare, la soppressione di 5 sezioni staccate di scuola media e la soppressione di 2 sezioni staccate di scuola secondaria di secondo grado;

che il provveditore agli studi di Udine, interpellato dai sindaci delle amministrazioni locali interessate, si limita ad attuare l'articolo 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

che l'articolo 1, comma 70, della legge n. 662, recita testualmente: «i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali...», quindi, da ciò si evince che le amministrazioni locali dovevano essere chiamate ad intervenire fattivamente nei processi decisionali che determinano l'assetto sul proprio territorio; invece, con la definizione di una proposta da parte del provveditore, a ridosso della scadenza utile per un «motivato» parere, viene a crearsi un disagio crescente nelle istituzioni scolastiche, negli enti locali e anche nella popolazione;

che il piano presenta incomprensibili incongruenze come, ad esempio, la soppressione di 3 scuole medie nel raggio di 10 chilometri; i plessi da sopprimere sono inoltre ubicati prevalentemente in zona di pianura andando ad incidere pesantemente su di una realtà socio-culturale molto particolare, di cui, ovviamente, il provveditore non è a conoscenza, sempre che ritenga utile esserlo;

che la conferenza provinciale preposta, a partire dal prossimo anno, alla riorganizzazione della rete scolastica si dovrà riunire entro il 31 ottobre 1998; è incoerente pensare alle proposte da avanzare in quella sede se le aggregazioni, le fusioni e le soppressioni sono state già effettuate,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga più logico congelare l'attuale assetto scolastico e dare il tempo agli enti locali interessati di elaborare i progetti di accorpamento a livello più ampio;

se sia opportuno procedere, d'imperio, alla soppressione di alcune scuole laddove non ci sia il consenso delle amministrazioni locali;

se non si ritenga opportuno verificare il comportamento del provveditore agli studi della provincia di Udine che con questo *iter*, a dir poco «affrettato», ha costretto i consigli comunali di Carlino, Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano a respingere all'unanimità il piano;

se sia giusto, anche di fronte all'opinione pubblica, che una iniziativa volta alla riorganizzazione graduale della rete scolastica appaia come non un casuale ritardo ma come deliberate scelte e forzature non certo presenti nella stesura della legge, anzi, in palese contrasto con la stessa.

(4-10614)

COLLINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che a partire dal mese di febbraio alcune compagnie petrolifere hanno praticato uno sconto di cento lire al litro per clienti che si rifornivano autonomamente nelle autostrade la domenica;

che il migliaio di impianti che ha potuto praticare tale sconto alla clientela ha avuto notevoli incrementi di carburante erogato, determinando da una parte il calo delle vendite per tutti gli altri distributori anche nel corso dei successivi giorni della settimana e dall'altra l'oggettiva impossibilità per quest'ultimi di adeguarsi ai primi, in quanto il margine medio *pro* litro dei gestori è attorno alle 60 lire e uno sconto di 100 lire non è sostenibile a meno di voler lavorare in perdita;

che in particolare i gestori, a cui dovrebbero essere rimesse tutte le scelte economiche relative alla gestione degli impianti, subiscono in realtà un rapporto di sudditanza nei confronti delle compagnie petrolifere titolari delle concessioni e proprietarie delle infrastrutture e verso le quali sono vincolati dall'obbligo di acquisto in esclusiva dei carburanti,

l'interrogante chiede di conoscere:

come valuti il Governo l'iniziativa di quelle compagnie petrolifere che, con lo sconto domenicale di cento lire, hanno di fatto abusato della loro posizione dominante ed operato una chiara distorsione nel mercato;

se si sia considerato che tale comportamento appare come una palese violazione del regolamento CEE n. 1983/84, operante fino al 2000, il quale dispone in merito ai rapporti caratterizzati dall'obbligo di acquisto, in esclusiva, ed obbliga i fornitori a praticare uguali condizioni di vendita fra merci che abbiano le stesse caratteristiche (stesso stadio distributivo, stessa zona geografica, stessi oneri di trasporto, eccetera);

se, infine, il Governo abbia valutato a pieno i rischi di tale situazione che sta operando una ristrutturazione selvaggia e che determina il rischio di portare al fallimento la maggior parte delle gestioni con una perdita di almeno 20.000 addetti.

(4-10615)

COLLINO. – Al Presidente dei Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che la questura di Gorizia ha emesso, nel corso dei 1997, ben 1.432 decreti di espulsione, con una media di 4 persone al giorno, contro i 533 decreti dello scorso 1996; come si nota l'aumento è soggetto ad una crescita percentuale costante nel tempo e dimostra che questo tratto di confine è uno dei più «trafficati»;

che il 38 per cento dei clandestini sono risultati essere di nazionalità rumena; seguono bulgari, turchi, albanesi, ex jugoslavi, eccetera, e ciò dimostra che la maggioranza dei clandestini è semplicemente di transito ed approfitta del fatto che il confine italo-sloveno della provincia di Gorizia è quasi senza controllo, nonostante l'accordo di Schengen, a causa della grave mancanza di personale;

che pur non essendo un confine comunitario, quindi in teoria soggetto a particolari controlli, l'area confinaria di Sant'Andrea, nel comune di Gorizia, è sottoposto a controllo costante 24 ore su 24 nel settore turistico mentre il settore commerciale, quello attraverso cui passano i camion provenienti dall'Est europeo, è spesso sguarnito e nessun poliziotto controlla i visti di ingresso con conseguente entrata nel territorio nazionale di chiunque;

che il valico di Vencò, gestito dalla Guardia di finanza, per motivi istituzionali poco portata a servizi di polizia di frontiera, come il controllo dei visti, essendo di prima categoria potrebbe essere assegnato al settore polizia di frontiera di Gorizia, colmando quindi le carenze del Valico di Sant'Andrea,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno ovviare alla mancanza di personale, che, come sopra esposto, fa sì che si verifichi l'ingresso incontrollato dei clandestini, non permette alla questura di Gorizia di svolgere le funzioni di controllo del confine, non consente che il gran numero dei clandestini e degli extracomunitari irregolari venga fotosegnalato, non può portare ad un incremento della polizia stradale che conta una unica pattuglia circolante la quale impegnata a rilevare i sinistri, non può svolgere le funzioni di prevenzione indispensabili in questa situazione;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per rendere compatibili i controlli di Schengen con rapide ispezioni doganali e controlli di identità ai valichi di frontiera con la Slovenia;

se non si intenda assumere adeguate misure di sicurezza per la tutela dell'ordine pubblico, impegnandosi, come negli altri paesi europei, a contrastare l'immigrazione clandestina, che deve essere considerata reato tutt'altro che marginale.

(4-10616)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che anche un contratto a tempo determinato di sei mesi dovrebbe essere rispettato dalla direzione delle Poste;

che agli scriventi risulta che a Roma ultimamente sono stati assunti lavoratori con contratti di sei mesi a cui si chiede di lavorare come portalettere con un orario di sei ore al giorno e per sei mesi; fin qui niente di strano, ma la realtà è ben diversa: nell'assegnare ogni giorno la posta da distribuire non viene sistematicamente rispettato il limite di peso, con zone piuttosto vaste, per cui ogni giorno il portalettere deve prolungare gratuitamente il suo orario di lavoro di mezz'ora, un'ora e a volte anche di più per distribuire tutta la posta assegnata;

che questo avviene anche perchè l'ingresso e l'uscita del lavoratore vengono ancora controllati tramite la firma che viene apposta su brogliacci antidiluviani nei quali non è riportata alcuna ora,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sollecitare il Ministro e i dirigenti delle Poste affinché provvedano:

a rispettare i contratti;

a dotare le varie sedi di marca-orario;

a rivedere il territorio assegnato alle varie zone;

a non costringere i lavoratori assunti a tempo determinato a subire qualsiasi abuso per la paura di essere in seguito discriminati e non più riassunti.

(4-10617)

MONTAGNINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'assessorato regionale al turismo della Sicilia ogni anno pubblica materiale di propaganda turistica regionale che viene diffuso in varie lingue ed in occasione di tutte le borse turistiche cui l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gela ha partecipato ed ha in programma di partecipare;

che, con apposito decreto, l'assessorato regionale al turismo, nella qualità di organo superiore di coordinamento dell'attività pubblicitaria dell'intero territorio siciliano, ha riconosciuto il comune di Gela «stazione di soggiorno e turismo»;

che nella gran parte del predetto materiale di propaganda edito e diffuso dall'assessorato medesimo vi sono macroscopiche lacune e imprecisioni quando non addirittura vistose e gravi dimenticanze del patrimonio archeologico-naturale-religioso-culturale del territorio del Gelese;

che, indipendentemente dall'esistenza del citato decreto assessoriale e dell'azienda di turismo, Gela possiede immense risorse turistiche, ancora poco conosciute e valorizzate, che vanno da quelle storiche, archeologiche e culturali a quelle naturali ed umane, difficilmente riscontrabili insieme e rilevanti per quantità, bellezze e stato di conservazione; Gela è stata, infatti, una fiorente e potente colonia greca fondata nel 690 a. C. che, a testimonianza del suo antico e glorioso passato, possiede un immenso patrimonio archeologico, che per quantità e stato di conservazione è da considerare unico nel mondo occidentale, come per esempio le «mura Timoleontee» del IV secolo a. C., esistenti presso il Parco archeologico di Caposoprano,

considerato:

che tale esclusione danneggia enormemente l'economia gelese poiché preclude ogni possibile pubblicità delle manifestazioni in programma a Gela per l'anno 1998; il danno diventa ancora più pesante se si tiene conto che il materiale di propaganda, edito in varie lingue, viene diffuso in tutte le borse turistiche in Italia e all'estero;

che l'assessorato regionale al turismo utilizza denaro pubblico per rendere un pubblico servizio e, quindi, sussiste l'esigenza che tale denaro venga speso per una pubblicità aggiornata e corretta e non per neutralizzare e danneggiare l'alacre operato di chi si impegna affinché il patrimonio turistico di un territorio sia fonte non solo di ricchezza economica ma anche e soprattutto di accrescimento culturale;

che la situazione sociale ed economica particolarmente difficile, contrassegnata da un tasso di disoccupazione elevato, impone alle istituzioni, a qualunque livello, l'obbligo della ricerca di soluzioni concrete che non possono prescindere dalla valorizzazione delle potenzialità e delle vocazioni del territorio;

che in conseguenza al patrimonio archeologico di Gela, in quanto fattore di sviluppo, può essere affidato un ruolo fondamentale per l'avanzamento socio-economico e culturale dell'intero territorio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in considerazione di quanto sopra esposto, non intendano intervenire, secondo le rispettive competenze, per evitare che al rilevante danno già subito dal comune di Gela, dalla sua economia e dal suo territorio si aggiunga l'ulteriore beffa di una sua definitiva estraneità dai circuiti turistici nazionali ed internazionali.

(4-10618)

GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel 1982 è stata costituita un'associazione senza fine di lucro con la denominazione «Centro internazionale di etnostoria» con sede le-

gale in Palermo e sedi periferiche, che con atto pubblico in data 10 maggio 1993 ha effettuato modifiche statutarie;

che il 28 aprile 1994 con decreto ministeriale veniva riconosciuta la personalità giuridica ed approvato il nuovo statuto;

che, come si vocifera, nel comune di Ucria (Messina), una delle sedi periferiche, sarebbe stata allestita una foresteria,

si chiede di conoscere:

se risponda al vero che in detta foresteria sono a disposizione del suddetto Centro cinque posti-letto ed in caso affermativo da chi vengano pagati e da chi siano stati utilizzati;

quale attività venga svolta concretamente dal Centro di etnostoria presso la sede di Ucria;

quali contributi vengano elargiti a detto Centro;

per quanti giorni rimanga aperto ai soci e/o al pubblico durante l'anno;

quale personale dipenda direttamente o indirettamente da detta associazione.

(4-10619)

LASAGNA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che dai quotidiani del 5 e 6 aprile 1998 si apprende che sarà ripristinato il sito di Panigalla (La Spezia) per la degasificazione del gas liquido nigeriano, che verrà trasportato con la nave gasiera dell'Enel denominata «Lerici»;

che il Golfo di La Spezia è geograficamente chiuso e, quindi, un eventuale incidente porterebbe ad un possibile disastro ecologico che coinvolgerebbe la popolazione residente nel Golfo; per questo motivo il sito di Panigalla non è mai stato messo in funzione se non in modo sperimentale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare interventi urgenti per evitare i suddetti problemi.

(4-10620)

RESCAGLIO, VERALDI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che ha suscitato forte scalpore la notizia secondo cui ai dipendenti del Tesoro è stata corrisposta una gratifica di 150 miliardi derivanti dai premi non riscossi delle lotterie, si chiede di conoscere;

perchè queste somme non siano state destinate ad opere del volontariato, tanto bisognoso di attenzioni e di aiuti per realizzare i suoi progetti umanitari e solidaristici;

se in futuro saranno possibili operazioni di questo genere che, certo, non servono a creare fiducia nelle istituzioni.

(4-10621)

SARTO, GIARETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che a Padova, nella zona limitrofa alle antiche basiliche di Sant'Antonio e Santa Giustina, si trova il primo esempio di Orto botanico del mondo, fondato a Padova nel 1545 dalla Repubblica di Venezia;

che l'Orto, gestito dall'Università di Padova, si trova in gravi condizioni, oppresso ai suoi confini da nuovi edifici in costruzione che hanno tagliato la falda acquifera indispensabile al mantenimento delle numerose, rare ed antiche piante presenti nel giardino;

che per salvare l'orto dalla limitrofa cementificazione è stato predisposto un progetto che prevede l'acquisto delle aree circostanti, la demolizione degli edifici in costruzione, la costituzione di una fascia di rispetto e la ricucitura degli spazi dell'antico orto con quelli delle basiliche di Sant'Antonio e di Santa Giustina;

che per risolvere la grave situazione dell'Orto è stato presentato un appello da parte dell'Università di Padova, da vari organismi scientifici a livello internazionale e da parte dell'UNESCO, che ha inserito l'Orto botanico tra i patrimoni dell'umanità;

che il progetto sopra citato non è stato inserito dalla Commissione per il Giubileo nel piano dei progetti da finanziare e successivamente, nonostante appelli di esponenti del mondo culturale e politico, la situazione non è cambiata nella Conferenza Stato-regioni tenutasi a Roma l'8 aprile 1998,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per risolvere la grave situazione in cui si trova attualmente l'antico Orto botanico di Padova, per salvare un'opera rara e di grande importanza storico-scientifica dal degrado e dal rischio di distruzione;

se il Governo convenga che sia opportuno e necessario inserire il progetto di recupero e di conservazione dell'Orto botanico di Padova tra gli interventi da finanziare con la prossima legge finanziaria.

(4-10622)

SPECCHIA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che dallo scorso 6 marzo i lavoratori in mobilità della ditta Paggiuca, l'impresa che per conto dell'Enel effettua alcuni lavori di manutenzione presso le centrali di Brindisi, sono in agitazione;

che la predetta agitazione è iniziata quando altri quattro dipendenti locali della società sono stati posti in mobilità e al loro posto sono giunti alcuni lavoratori trasfertisti che, secondo gli stessi lavoratori in agitazione, accetterebbero condizioni di lavoro che non possono più essere tollerate perchè il tutto va a scapito della sicurezza sul posto di lavoro;

che l'utilizzo dei trasfertisti avviene nonostante nella convenzione Enel-enti locali esistano adeguati impegni per tutelare le imprese ed i lavoratori locali;

che il caso della ditta Pagliuca si aggiunge alla recente decisione dell'ECV di chiudere l'azienda brindisina rendendo sempre più grave la crisi occupazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per tutelare i lavoratori della ditta Pagliuca e verificare comunque che siano rispettati gli accordi presi in materia di assunzione di manodopera locale.

(4-10623)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che in relazione alla liberalizzazione della vendita dei quotidiani e dei periodici ed alla possibile relativa sperimentazione, attualmente dibattuta nella commissione cultura della Camera dei deputati, i diretti interessati esprimono vive preoccupazioni nei confronti di tale strategia;

che si rileva che l'ampliamento delle edicole favorisce già un aumento del 20 per cento delle vendite, ma che le pubblicazioni molto spesso hanno misure superiori a 50 x 60 centimetri, impedendo le pari opportunità di esposizione ad altre testate;

che i distributori zonali sono in serie difficoltà a movimentare grandi quantità di prodotti, con rese che mediamente superano il 40 per cento, e non sono in grado di riassortire i prodotti più venduti, con grave danno anche per gli editori; nel caso della liberalizzazione la distribuzione subirà ulteriori disagi;

che le pubblicazioni sono circa 4.500-5.000 al mese; solo la casa editrice dell'«Unità» nel mese di marzo ha superato i 30 titoli:

«L'Unità» Novità	«The Abiss»		9.000
«L'Unità» Iniziative ed	«Dean Martin»	1020F	8.000
«L'Unità» Video	«Minà-Interbaraldi»	1041A	12.000
«L'Unità» Mondo	«Portogallo»	1090t	16.000
«L'Unità» Novità	«Quando eravamo Re»	1467k	20.000
«L'Unità» Arte	«L'erotismo nell'arte»	1554T	30.000
«L'Unità» Comm. Sup	«Sing & Lean Family»	2434P	20.000
«L'Unità» Inz. VHSRis.	«Paolantoni»	3067Y	18.000
«L'Unità» Video Ris.	«Mai dire gol»	3336	20.000
«L'Unità» Cinema	«Thelma & Louise»	3663W	9.000
«L'Unità» In.ED.CD.	«Andrea Pazienza»	4158X	30.000
«L'Unità» In.Ed.Vid.	«Corti Aldo Giovanni Giacomo»	4416V	18.000
«L'Unità» Junior	«Il Mostro»	4524Z	15.000
«L'Unità» Collection	«Francesco Giullare Dio»	4899K	18.000
«L'Unità» Mult.Ri	«Viaggio in Grecia»	5284F	30.000
«L'Unità» Multimed	«Re Altan»	5522J	30.000
«L'Unità» Magazine	«Il caso Moro»	6191C	9.000
«L'Unità» Spettacolo	«Donne sull'orlo di..»	6731W	30.000
«L'Unità» Spettacolo	«Un eroe borghese»	6731W	30.000
«L'Unità» Iniziative Ed.	«Stardus il gioco»	6992X	30.000
«L'Unità» Iniziat. Ed.	«CD. Rom. Mordillo»	6992X	30.000
«L'Unità» Comunicati	«Canto di Napoli»	7039S	18.000
«L'Unità» Jazz rist.	«Le notti del jazz»	7768T	15.000
«L'Unità» Spett.r.a.	«Dolce vita-sostiene. Per circa»	7906B	20.000
«L'Unità» Mondo Ris.A.	«Caraibi»	7911G	16.000
«L'Unità» Novità R.	«Nitrato d'argento»	8059Y	18.000
«L'Unità» Spett.Sup.	«Sì, mi ricordo»	8522T	20.000;

che il riciclato viene spesso riproposto come riedizione, con grave danno di immagine ed economico soprattutto per il consumatore che in precedenza aveva acquistato la novità; per esempio «L'Unità» pone in vendita a 20.000 lire «A me gli occhi please» di Proietti e «Febbre da cavallo» di Proietti-Montesano;

che si tratta di un'operazione che serve a sfoltire i magazzini degli editori,

si chiede di sapere:

chi controlla le rese onde poter scaricare le vendite e successivamente i ricicli che diventano ulteriori guadagni ed in tal caso se la SIAE controlli tali movimenti e come vengano fiscalmente rilevati nei due diversi passaggi;

se non si intenda verificare come anche le liberalizzazioni attuate all'estero a volte si sono dimostrate inefficaci e lesive degli interessi dei consumatori;

se nel caso del «riciclato» posto nuovamente in vendita non sia opportuno porre precise regole.

(4-10624)

LASAGNA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il Governo persegue una politica di razionalizzazione e di accorpamento di alcune strutture centrali dello Stato;

che da tempo è in atto un dibattito sull'accorpamento del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici;

che il 22 maggio 1997 è stato presentato un disegno di legge di Forza Italia riguardante l'istituzione di un Ministero unico del territorio;

che l'Italia ha una necessità primaria di razionalizzare l'utilizzo del proprio territorio sia da un punto di vista territoriale che da un punto di vista ambientale;

che la velata rivalità tra i due Ministeri ha, fino ad oggi, impedito un approccio razionale alla gestione del territorio ed alle giuste esigenze di sviluppo delle infrastrutture economiche,

si chiede di sapere per quali ragioni non siano stati utilizzati gli strumenti normativi volti a realizzare tale accorpamento che, tra l'altro, rientra nei programmi dichiarati dello stesso Governo.

(4-10625)

WILDE. *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che da diversi anni nel periodo aprile-maggio si svolge a Rimini l'annuale convocazione dei gruppi italiani di «rinnovamento dello spirito», alla quale partecipano dai 25.000 ai 40.000 fedeli che permettono l'apertura di centinaia di strutture alberghiere; il tutto è organizzato e gestito in gran parte dall'Adria Congrex srl, una società di organizzazione di congressi e agenzia viaggi;

che nel 1997 le presenze legate a tale manifestazione (24-27 aprile) sono state circa 115.000 e gli hotel interessati sono stati circa 280;

che la quota *pro capite* giornaliera in regime di pensione completa corrisposta dall'Adria Congrex alle strutture fino a due stelle (qualche «spicciolo» in più per le strutture superiori e un extra per quelle provviste di riscaldamento) è stata di lire 30.600 (34.000 meno la commissione del 10 per cento), con pagamento a 90-100 giorni dalla data della fattura;

che è impossibile, per l'operatore turistico, trarre profitto da tali condizioni (infatti da una ricerca condotta analizzando le entrate e le uscite risulterebbe una perdita netta di circa 1.500.000 lire per ogni struttura),

che nei giorni di apertura degli hotel (che nonostante i tre con trattamento di pensione completa conteggiati e pagati dall'Adria Congrex in realtà sono quattro, in quanto il periodo decorre dalla cena del primo giorno al pranzo del quarto) il personale impiegato è di circa 1.600 unità, quindi un organico diverso da quello che risulterebbe regolarmente assunto,

l'interrogante chiede di sapere:

se a parere del Governo un imprenditore turistico possa far fronte alla gestione della struttura sulla base di tale convenzione e quindi se tali importi corrispondano ad operazioni realmente effettuate;

se l'ispettorato del lavoro di Rimini sia al corrente di tale situazione;

se risulti al Governo che le associazioni di categoria e sindacati siano al corrente di quanto accade nel contesto del mondo del lavoro del turismo pre-stagionale, in particolare in quello congressuale.

(4-10626)

TERRACINI, VENTUCCI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che si apprende dalla stampa che nel momento in cui il Ministro del commercio con l'estero, assieme al presidente e al direttore generale dell'ICE (Istituto per il commercio estero), si trovava in missione in Argentina, il Ministero degli affari esteri ha fatto circolare un progetto di autoriforma con la quale si accaparra il «nocciolo duro» delle funzioni proprie del Ministero del commercio con l'estero e dell'ICE;

che il progetto in questione, infatti, prevede la creazione di una nuova «Direzione generale per la promozione economica e per gli investimenti», il cui compito sarà quello di svolgere attività promozionali all'estero, coordinare le iniziative delle regioni e degli altri enti territoriali, seguire gli aspetti della cooperazione finanziaria, economica e commerciale nonchè partecipare alle attività di SACE, Mediocredito Centrale e Simest, promuovendo altresì gli investimenti esteri in Italia;

considerato:

che l'affidare al Ministero degli affari esteri le suddette nuove funzioni potrebbe presentare rischi e risultare assai pericoloso per l'imprendi-

toria italiana; viceversa risulterebbe maggiormente opportuno investire in una istituzione già collaudata e di recente strutturata come l'ICE;

che il professor Fabrizio Onida, presidente dell'ICE, a causa dei suoi forti interessi a Milano, risulta essere scarsamente presente a Roma, occupandosi in tal modo assai poco delle problematiche concernenti l'Istituto;

che, trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della legge di riforma dell'ICE, il professor Onida, pur variamente e ripetutamente sollecitato, non ha ancora reso note le strategie di rilancio dell'ente che presiede,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno che il presidente dell'ICE, considerato tra l'altro che il costo complessivo annuo per l'erario di detta carica è di diverse centinaia di milioni, sia presente in sede a tempo pieno per svolgere quel ruolo per cui è stato investito della carica di presidente e si occupi dei lavori dell'Istituto, oppure, ove impossibilitato a farlo, venga sostituito da un presidente a tempo pieno;

se non si consideri inoltre necessario dotare l'ICE dei mezzi necessari per il potenziamento della propria rete estera e per il rilancio delle varie attività di promozione del «made in Italy» in un momento particolarmente delicato, con l'ingresso nell'Euro, piuttosto che creare una nuova Direzione generale all'interno del Ministero degli affari esteri, senza specificare come tale Ministero possa d'improvviso reperire nel proprio ambito tanta professionalità.

(4-10627)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che nel luglio 1993 furono nominati due ispettori ministeriali per verificare una serie di presunte irregolarità relative alla gestione dell'Acquedotto pugliese;

che tale ispezione si concluse nel febbraio 1994 con la dichiarazione che «l'attività gestionale e finanziaria dell'ente autonomo acquedotto pugliese era rispettosa delle leggi e dei regolamenti in vigore»;

che ciò nonostante, in data 13 maggio 1994, l'allora Ministro dei lavori pubblici, onorevole Merloni, chiese ugualmente un parere al Consiglio di Stato circa il commissariamento dell'ente omettendo di trasmettere, non è dato sapere se dolosamente o colposamente, le risultanze della relazione ispettiva, sicchè il Consiglio di Stato ebbe ad esprimere parere favorevole;

che successivamente alle elezioni politiche del 1994 il nuovo Ministro dei lavori pubblici, onorevole Radice, riceveva copia della relazione ispettiva palesemente sfavorevole all'ipotesi di commissariamento;

che tale copia di relazione ispettiva veniva inoltrata alla II sezione del Consiglio di Stato ed al Ministro del tesoro con richiesta di annullamento della procedura di commissariamento dell'ente;

che nell'ottobre 1994 sempre lo stesso Ministro, onorevole Radice, inviava al Consiglio di Stato una nota al riguardo facendo sostanzialmente decadere l'ipotesi commissariale;

che, fatto anomalo, con il nuovo Governo Prodi ritorna di attualità l'ipotesi di commissariamento dell'ente attraverso alcune particolarissime direttrici:

a) omessa nomina del presidente dell'ente nonostante la formale diffida della Corte dei conti;

b) «anomale» dimissioni di quattro consiglieri «di area governativa» dal consiglio di amministrazione dell'ente;

c) materializzazione del teorema relativo alle cosiddette «irregolarità finanziarie e gestionali», sì da consentire l'esautorazione del consiglio di amministrazione in una fase delicatissima come quella della privatizzazione dell'ente;

che strumentale appare essere il reiterato riferimento ad un ipotetico piano di risanamento, smentito peraltro dal continuo ricorso ad incarichi di consulenze affidati a professionisti per i quali potrebbe intravedersi l'esistenza di palesi motivi di incompatibilità il tutto collegato alla sostanziale esautorazione dalle proprie funzioni di quei dirigenti dell'ente che per la professionalità acquisita dovrebbero essere preservati quali patrimonio inalienabile dell'ente stesso;

che a fronte di un disegno strategico che determinerebbe situazioni di sottostima patrimoniale, così come appare emergere da stranissime valutazioni di inesigibilità riguardo alcuni rilevanti crediti, sì da determinare condizioni di assoluta convenienza per i potenziali acquirenti al momento della definitiva privatizzazione (si veda l'AMGA e proprietà relativa),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di intervenire in maniera incisiva per evitare che scelte scellerate siano effettuate sull'Ente autonomo acquedotto pugliese sì da costringere ad accendere i riflettori giudiziari sia su questa che su altre privatizzazioni.

(4-10628)

LASAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la discarica di Pitelli, denominata la «discarica dei veleni», situata nel Golfo di La Spezia, è attualmente sotto sequestro giudiziario ed è soggetto di una indagine anche parlamentare;

che ormai è nota a tutti la pericolosità dei materiali contenuti nella discarica che rappresenta un grave pericolo per la salute dei residenti;

che è sicuramente urgente procedere alla bonifica di tale sito;

che più volte è stato chiesto allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri di sospendere o eliminare il segreto di Stato sulla discarica,

si chiede di sapere se non si intenda provvedere al più presto alla bonifica di tale discarica sospendendo contemporaneamente il segreto di Stato.

(4-10629)

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori sono state ritirate le seguenti interrogazioni:

- 4-09996, del senatore Bornacin;
- 4-10598, dei senatori Wilde ed altri.

